

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

188.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:		SCALIA; CALZOLAIO ed altri; DELLA VALLE E BERTUCCI; BENETTO RAVETTO ed altri:	
PRESIDENTE	11165, 11166, 11167	Legge quadro sull'inquinamento acustico (63-198-678-1490).	
COLUCCI GAETANO (gruppo alleanza nazionale)	11166	PRESIDENTE	11167, 11168, 11170, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202
NAPOLI ANGELA (gruppo alleanza nazionale)	11167	BASILE DOMENICO ANTONIO (gruppo alleanza nazionale)	11175
SCANU GIAN PIERO (gruppo PPI)	11166	CALZOLAIO VALERIO (gruppo progressisti - federativo), <i>Relatore per la VIII Commissione</i> 11168, 11172, 11174, 11177, 11183, 11185, 11188, 11191, 11194, 11195, 11199, 11200, 11201	
Disegno di legge:		CASTELLANETA SERGIO (gruppo misto)	11189
(Autorizzazione di relazione orale)	11202	CASTELLI ROBERTO (gruppo lega nord), <i>Relatore per la IX Commissione</i>	11168, 11172, 11173, 11177, 11178, 11180, 11185,
Disegno di legge di conversione:			
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	11165, 11202		
(Trasmissione dal Senato)	11165, 11202		
Missioni	11165		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			

188.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

PAG.	PAG.
11187, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11196, 11198	11179, 11185, 11186, 11187, 11188, 11190, 11191, 11195, 11196, 11199, 11200
CAVALIERE ENRICO (gruppo lega nord) . 11174	
CECCONI UGO (gruppo alleanza naziona- le) 11168, 11174, 11177, 11179, 11184, 11187, 11188, 11190, 11191, 11198, 11201	Ordine del giorno della seduta di doma- ni 11202
GALLETTI PAOLO (gruppo progressisti - fe- derativo) 11172, 11201	Considerazioni integrative del deputato Valerio Calzolaio, relatore per la VIII Commissione, sulla proposta di legge nn. 63-198-678-1490 11203
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti) 11173	
LENTI MARIA (gruppo rifondazione co- munista - progressisti) 11201	Considerazioni integrative del deputato Roberto Castelli, relatore per la IX Commissione, sulla proposta di leg- ge nn. 63-198-678-1490 11216
NANIA DOMENICO (gruppo alleanza nazio- nale) 11176	
ODORIZZI PAOLO (gruppo forza Italia) . . 11170, 11173, 11174, 11178, 11180, 11183, 11184, 11186, 11188, 11189, 11190, 11191, 11193, 11195, 11197, 11200, 11201	Considerazioni al sottosegretario di Sta- to per i lavori pubblici Lucio Testa nella discussione sulle linee gene- rali della proposta di legge nn. 63- 198-678-1490 11217
OLIVERIO GERARDO MARIO (gruppo pro- gressisti - federativo) 11202	
SCALIA MASSIMO (gruppo progressisti - federativo) . . 11168, 11188, 11196, 11199	
SCANU GIAN PIERO (gruppo PPI) 11201	
SILVESTRI STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 11193	Dichiarazioni di voto finale dei deputati Maria Lenti e Paolo Galletti sulla proposta di legge nn. 63-198-678- 1490 11218
TESTA LUCIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . 11168, 11173, 11174,	

La seduta comincia alle 9.

ENRICO NAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Boffardi, Caveri, Ferrara, Paola Martinelli, Martino, Oberti, Perale, Pezzoni, Podestà, Rubino, Soro, Taddei e Tremaglia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sedici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente a sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 24 maggio 1995, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento

delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2346-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della V e della X Commissione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Dichiarazione d'urgenza di proposte di legge (ore 9,08).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

BORGHEZIO ed altri: «Omogeneizzazione della disciplina delle azioni di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici» (2398).

Poiché la Camera già adottato, nella seduta del 5 aprile 1995, analoga deliberazione per la proposta di legge n. 2094, vertente su materia identica, la dichiarazione di urgenza

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

si intende estesa anche alla proposta di legge n. 2398.

Il presidente del gruppo parlamentare federalisti e liberaldemocratici ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

ALIPRANDI: «Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale» (2322).

Poiché la Camera ha già adottato, nella seduta dell'8 febbraio 1995, analoga deliberazione per le proposte di legge nn. 102, 990, 1434, 1572 e 1938, vertenti su materia identica, la dichiarazione di urgenza si intende estesa anche alla proposta di legge n. 2322.

Il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

COLUCCI ed altri: «Norme per contenere la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per i comuni del Mezzogiorno e delle aree depresse» (2550).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

GAETANO COLUCCI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 2550 per la quale si chiede la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento reca, come ha esplicitato la signoria vostra, norme per contenere la riduzione dei trasferimenti erariali per i comuni del Mezzogiorno e delle altre aree depresse. L'urgenza è dettata proprio dalla necessità per tutti i comuni destinatari di tale penalizzazione di provvedere con urgenza all'aggiustamento dei bilanci. Quindi chiedo all'As-

semblea di pronunciarsi a favore della richiesta di urgenza, fermo restando il contenuto ed il merito del provvedimento.

GIAN PIERO SCANU. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PIERO SCANU. Signor Presidente, non sono contrario al merito del provvedimento, ma ritengo opportuno osservare in questa sede che la proposta testé illustrata appare priva di copertura finanziaria. Per questa ragione annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 2550.

(È approvata).

Il presidente del gruppo parlamentare misto ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

ZELLER ed altri: «Modifica all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (2169).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 2169.

(È approvata).

Il presidente del gruppo parlamentare del partito popolare italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

DE ROSA ed altri: «Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini» (2421).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 2421.

(È approvata).

Il presidente del gruppo parlamentare lega italiana federalista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

POLLI ed altri: «Norme in materia di dislocazione degli uffici pubblici nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola» (1973).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 1973.

(È approvata).

Il presidente del gruppo parlamentare del partito popolare italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

NAPOLI ed altri: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali» (1452).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

ANGELA NAPOLI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, sia la sottoscritta sia l'intero gruppo di alleanza nazionale raccomandano all'Assemblea l'approvazione della dichiarazione di urgenza per questa proposta di legge: poiché nel mese di settembre dovrebbero scadere i termini per le convenzioni adottate con il Ministero competente è opportuno che il

Parlamento intervenga con la nuova proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 1452.

(È approvata).

Avverto che, a seguito delle dichiarazioni di urgenza di proposte di legge testé deliberate, il tempo a disposizione delle competenti Commissioni per riferire all'Assemblea è ridotto della metà, facendo riferimento, per le proposte già assegnate con termini ordinari, al tempo ad oggi residuo.

Discussione della proposta di legge Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri: Legge quadro sull'inquinamento acustico (63-198-678-1490) (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci, Benetto Ravetto ed altri: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Comunico che, essendo pervenuta da parte del gruppo progressisti-federativo la richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali, la Presidenza, a norma dell'articolo 24, comma 6, del regolamento, ha proceduto alla organizzazione della discussione assegnando a ciascun gruppo il tempo massimo previsto per un intervento, pari a 30 minuti, e ripartendo il tempo residuo (5 ore e 30 minuti) proporzionalmente alla consistenza dei gruppi.

Il tempo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratto quello per il relatore ed il Governo, nonché 30 minuti per gli eventuali interventi in dissenso, è pertanto così ripartito tra i gruppi:

progressisti-federativo: 30 minuti + 1 ora e 25 minuti = 1 ora e 55 minuti;

forza Italia: 30 minuti + 57 minuti = 1 ora e 27 minuti;

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

alleanza nazionale: 30 minuti + 57 minuti = 1 ora e 27 minuti;
 lega nord: 30 minuti + 40 minuti = 1 ora e 10 minuti;
 rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti + 20 minuti = 50 minuti;
 partito popolare italiano: 30 minuti + 17 minuti = 47 minuti;
 centro cristiano democratico: 30 minuti + 15 minuti = 45 minuti;
 federalisti e liberaldemocratici: 30 minuti + 12 minuti = 42 minuti;
 i democratici: 30 minuti + 12 minuti = 42 minuti;
 lega italiana federalista: 30 minuti + 9 minuti = 39 minuti;
 misto: 30 minuti + 6 minuti = 36 minuti;
 totale: 5 ore e 30 minuti + 5 ore e 30 minuti = 11 ore.

Il relatore per la VIII Commissione, onorevole Calzolaio, ha facoltà di parlare.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei dire che, vista la congestione dei lavori parlamentari e l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame (il quale rappresenta la prima legge organica, di origine parlamentare, di interesse ambientale che giunge all'esame dell'Assemblea), vorremmo cercare di renderne più celere l'iter. Per tale ragione, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, di considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole relatore.

PRESIDENTE. Il relatore per la IX Commissione, onorevole Castelli, ha facoltà di parlare.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo delle mie considerazioni integrative.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime apprezzamento per questo provvedimento, di cui raccomanda l'approvazione.

Signor Presidente, al fine di contenere i tempi del lavoro parlamentare anch'io le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo di mie considerazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, signor sottosegretario.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Per agevolare la speditezza dei nostri lavori ed in considerazione dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento, mi associo alla relazione scritta del relatore e rinuncio ad intervenire ulteriormente, perché sui contenuti di questo provvedimento vi è stata in Commissione un'ampia convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cecconi. Ne ha facoltà.

UGO CECCONI. Signor Presidente, non è per voglia di protagonismo — per l'amor di Dio! — che ritengo opportuno intervenire. L'approvazione di questo provvedimento è senza dubbio importante, perché si tratterebbe della prima legge-quadro in materia di inquinamento acustico. Tutti conosciamo molto bene il problema e la necessità che tale provvedimento sia approvato.

L'urgenza di una legge-quadro di riferimento è dettata da una carenza legislativa di merito, attualmente caratterizzata da norme nazionali e regionali sporadiche e disorganiche. L'unico strumento legislativo di una qualche efficacia, tra l'altro molto modesta, è quello di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, seguito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991.

Condividiamo le considerazioni del relatore sul provvedimento al quale comunque abbiamo presentato emendamenti. In particolare, una nostra critica si appunta sul valore limite differenziale, concetto prima introdotto e poi abbandonato dalla legislazione comunitaria, la cui applicazione potrebbe determinare risultati aberranti, decretandone praticamente la caducazione. Avevamo proposto infatti di eliminare tale criterio, che peraltro è presente soltanto nella legislazione italiana, ma i relatori, per una sorta di garantismo, di scrupolo di coscienza non hanno avuto il coraggio di andare sino in fondo.

Si tratta di un criterio applicabile integralmente alle infrastrutture dei trasporti e che spesso si traduce per le industrie in una condizione impossibile da realizzare, specialmente per quelle a ciclo continuo. Infatti, il valore limite differenziale è variabile nello spazio e nel tempo e pone l'azienda che lo assume in condizioni di disparità. A parità di apporto inquinante nell'ambiente esterno, il valore limite differenziale dipende dal rumore di fondo che circonda gli impianti: questo è il suo punto debole. Può accadere che, anche a seguito di interventi di risanamento eseguiti nel rispetto del criteri, lo stesso non possa essere rispettato a causa di modifiche del contesto urbano. Si potrebbe infatti verificare la fattispecie, molto plausibile e costituente un'ampia realtà statistica, di impianti a ciclo continuo, che si siano già adeguati, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991, allo specificato livello differenziale, con notevoli costi di insonorizzazione, abbassando il preesistente valore limite assoluto da 60 a 67-68 decibel, quando all'esterno il valore limite differenziale è di 63-64 decibel.

Se nel piano urbano del traffico si impone nella infrastruttura viaria pubblica (rispetto alla quale l'impianto produttivo è tenuto a rispettare il valore limite differenziale), un senso unico di marcia — ipotesi molto realistica — che riduce il traffico *stop and go*, si abbassa il valore limite differenziale a circa 60 decibel e si vanifica il lavoro di adeguamento acustico; in questo modo si pone fuori norma l'impianto che aveva ef-

fettuato costosi interventi di insonorizzazione, obliterando completamente il principio giuridico occidentale del *prior tempore potior iure*, che nei paesi comunitari che hanno già affrontato il problema — come l'Olanda, la Francia e la Germania nei quali era stato inizialmente introdotto, e successivamente abbandonato, il criterio del valore limite differenziale — è stato reso obbligatorio, per cui l'impianto produttivo già presente nel territorio avrebbe l'unico obbligo di rispettare il valore limite assoluto all'interno nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Se successivamente intervenisse un'opera o un servizio pubblico che abbassasse il valore assoluto del rumore, poiché all'interno del recettore (Olanda) o in facciata (Germania) deve essere garantito un valore limite assoluto massimo, il costo della insonorizzazione spetterebbe alla infrastruttura pubblica — è un principio che mi piace rimarcare — e lo Stato interverrebbe partecipando al costo di esecuzione delle opere di insonorizzazione, essendo appunto pubblica la sorgente di rumore.

Abbiamo notato con soddisfazione che, a seguito della presentazione di emendamenti del gruppo di alleanza nazionale e di altri gruppi, tendenti a porre rimedio alla situazione prospettata, sono state introdotte correzioni che escludono dalla applicazione del valore limite differenziale le infrastrutture viarie e ferroviarie e le industrie, rinviando l'applicazione del valore differenziale alle norme attuative che verranno emanate dai Ministeri dell'ambiente e dell'industria. Quest'ultimo rappresenta un punto sul quale pure esprimiamo motivi di perplessità: avremmo certamente preferito — con più coraggio e con più realismo — l'abolizione del valore differenziale, non recepito tra l'altro nelle leggi comunitarie, che rappresenta un relitto di obsoleta produzione giuridica.

Altro motivo di dissenso da parte nostra deriva dal fatto che nella proposta di legge non si fa cenno al contributo pubblico nel costo di insonorizzazione (secondo l'enunciato principio *prior tempore potior iure*), a nostro avviso — invece — congruo e giusto.

Anche se nella nuova stesura del testo è stata recepita la sostanza di alcuni nostri

emendamenti, per i motivi che abbiamo esposto lo stesso non ci soddisfa appieno, pur riconoscendo che la legge quadro in esame — senza dubbio bene articolata e di buon impianto sistematico — è una risposta all'attuale normativa sporadica, disorganica e inefficiente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, la proposta di legge in discussione, sulla cui importanza tutti conveniamo, presenta dal mio punto di vista alcuni aspetti che mi fanno ritenere difficile se non impossibile la sua applicazione. Le proposte emendative che ho predisposto sono quindi orientate nella direzione di una applicabilità della legge, al fine di renderla credibile e non soltanto una mera enunciazione di principi, sui quali peraltro ho già dichiarato di essere d'accordo.

L'iter del provvedimento, che — come è stato già sottolineato — ha fatto registrare un sostanziale accordo di tutti i gruppi in Commissione, dovrebbe consentire il chiarimento di alcuni problemi che considero di importanza fondamentale. Anticipo, comunque, che ritirerò la stragrande maggioranza degli emendamenti presentati, poiché sulle questioni da essi affrontate abbiamo trovato l'accordo.

Mi preme in particolare sottolineare un aspetto. L'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare è un problema verso il quale negli ultimi anni in Italia è cresciuta una sempre maggiore sensibilità, sia da parte della popolazione che ad opera delle pubbliche amministrazioni, in relazione alla situazione creatasi nelle grandi conurbazioni ma contemporaneamente con entità, condizioni e contesti completamente diversi in ambito extraurbano.

L'intento di intervenire su queste due distinte realtà con una modalità univoca ha l'evidente controindicazione di comportare la necessità di addivenire a compromessi sicuramente nocivi al risultato che si cerca di ottenere. D'altro canto, una normativa generale che possa inquadrare il problema

in maniera complessiva non deve prescindere dall'analisi della situazione acustica reale presente nel paese e dalla conoscenza degli abbattimenti di rumore ottenibili con le soluzioni tecniche attualmente conosciute. Al riguardo, occorre tener presente che molto spesso in Italia, a seguito di fenomeni di abusivismo o addirittura per espressa concessione dei comuni, è stata diffusamente realizzata l'edificazione a distanza dalle strade inferiore a quella fissata da precise leggi dello Stato. Si ricorda che l'articolo 9 della legge n. 729 del 1961 sanciva che in nessun caso è consentita la realizzazione di manufatti a distanza inferiore a 25 metri dal limite di occupazione di un'autostrada. Inoltre, per il decreto ministeriale n. 1404 del 1° aprile 1968, al di fuori dei centri abitati o delle zone regolamentate da strumenti urbanistici sono tassativamente vietate edificazioni a distanza inferiore a 20, 30, 40 o 60 metri dalle strade, a seconda della loro tipologia e in funzione del livello di servizio richiesto all'infrastruttura.

Ciò ha comportato il sorgere, all'interno delle fasce di rispetto, di tutte le infrastrutture di trasporto, di edifici residenziali se non di interi quartieri o addirittura di servizi pubblici quali ospedali, scuole ed altro. A fronte del fatto che, ai sensi della legge n. 10 del 1977, spettano ai comuni gli introiti per oneri di urbanizzazione versati da parte di chiunque ottenga concessioni edilizie, anche in sanatoria, sembra conseguente l'assunzione della responsabilità in materia di esposizione della popolazione all'inquinamento acustico da parte di quei comuni che abbiano rilasciato concessioni edilizie in deroga alle leggi di cui sopra. In tali casi spetterebbe, quindi, ai comuni l'onere degli interventi necessari al raggiungimento dei limiti sonori di cui alla presente legge, mentre nel caso dei diffusissimi fenomeni di abusivismo tali oneri dovrebbero risultare interamente a carico dei soggetti responsabili dell'abuso stesso.

Per quanto concerne le infrastrutture di trasporto, pare opportuno evidenziare che le medesime divengono produttrici di rumore solo quando entrano in esercizio in quanto utilizzate da mezzi di trasporto quali autoveicoli, treni, aeromobili e navi, mentre

isolatamente considerate non sarebbero individuabili come sorgenti sonore. Da qui l'opportunità di stabilire i criteri ed i limiti per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico da esse provocato, nelle sue due componenti: mezzo di trasporto e infrastruttura. In particolare, riferendosi alle strade occorre considerare che il rumore viene prodotto dai veicoli che le percorrono, condotti da una molteplicità di utenti privati cui in qualche misura dovrebbe essere imputata la responsabilità delle emissioni sonore da limitare. D'altra parte, le modalità con cui si produce il fenomeno durante la circolazione stradale sono diversificate in relazione sia al comportamento di guida dell'utente che allo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo stesso. Infatti, sino alla velocità di circa 60 chilometri orari il rumore prodotto è prevalentemente causato dal motore e solo secondariamente dal rotolamento degli pneumatici sul fondo stradale; tra 60 e 120 chilometri orari il rumore risulta composto sia dal motore che dal rotolamento e dalla turbolenza aerodinamica prodotta dalla penetrazione nell'aria. Infine, al di sopra dei 120 chilometri orari, il rumore della turbolenza aerodinamica diviene assolutamente prevalente.

Si tratta, evidentemente, di indicazioni di larga massima, che servono esclusivamente ad evidenziare la difficoltà di pervenire ad un controllo completo del fenomeno da parte delle strutture territoriali, siano esse enti proprietari di strade o enti locali preposti alla pianificazione. Infatti, nulla si è detto finora in merito alla regolazione dei motori, allo stato degli apparati di scarico ed alla tipologia pneumatici, materia espressamente regolata dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 20 aprile 1992, ovvero il nuovo codice della strada.

L'impostazione data al disegno di legge quadro tende ad assegnare al gestore dell'infrastruttura o al proprietario la responsabilità di comportamenti anche impropri (per esempio, superamento dei limiti di velocità, disposizioni limitative esistenti in ordine alle emissioni acustiche da segnali e motori ed anche da gas di scarico) che sono assolutamente fuori dal controllo di qualsiasi gestore di infrastrutture privo, come nella totalità

dei casi, della possibilità di reprimere illeciti di qualsiasi natura.

In questo senso sembra che sia stata data una estensione del concetto di responsabilità oggettiva che non trova riscontro in nessuna normativa europea o addirittura mondiale, anche in paesi tradizionalmente molto avanzati sul tema della tutela ambientale.

Da quanto sopra, emerge l'incongruità di indicare come unici soggetti responsabili dell'inquinamento acustico da traffico le infrastrutture, cioè elementi che non producono rumore se non nella fase di costruzione di cui, per altro, nulla si dice.

Assai diverso sarebbe l'individuare campi di intervento precisi nell'ambito dei quali sia possibile responsabilizzare i singoli soggetti coinvolti: nel caso del sistema stradale gli enti proprietari, i produttori dei veicoli e la popolazione degli utenti conducenti, nel caso del sistema ferroviario l'ente gestore della via di corsa e dei mezzi, nel caso delle infrastrutture aeroportuali i gestori delle infrastrutture stesse nonché i diversi vettori aerei.

D'altra parte non si può non sottolineare che l'esaltazione dei fenomeni di inquinamento provocati dal traffico scaturiscono anche dalla vetustà del parco circolante e dalla cronica mancanza di manutenzione che lo caratterizza, da ascrivere in larga parte ai proprietari dei mezzi, ma certamente legata anche alla mancanza di controlli da parte delle strutture pubbliche competenti.

Nel disegno di legge si recepiscono tutte le definizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, senza tenere in conto le indicazioni emerse dai lavori della commissione interaziendale ANAS, ente ferrovie dello Stato, società Autostrade e AISCAT, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e dell'Università degli studi di Roma La Sapienza, nonché di quanto emerso in ambito UE.

Sempre per quanto concerne gli aspetti tecnico-attuativi della legge, si ricorda — come già avvenuto in sede di Commissione ambiente e lavori pubblici — che sono state istituite, con decreto del ministro dell'ambiente, commissioni tecniche interdisciplinari con il compito di coordinare l'attività di

studio e sperimentazione sui fenomeni connessi al rumore nelle infrastrutture di trasporto; di definire la tipologia degli interventi da realizzare indicandone altresì la migliore distribuzione temporale, assegnando così le priorità; di individuare le possibili fonti di finanziamento.

Sembra quindi opportuno che, per quanto riguarda l'attuazione della legge quadro in materia di infrastrutture di trasporto, si faccia esplicito riferimento a detti disciplinari piuttosto che al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 che risulta, per forza di cose, un provvedimento più generale e quindi meno efficace dal punto di vista dei contenuti.

Altro punto che merita particolare attenzione è il fatto che non sia prevista in alcuna maniera una differenziazione di procedura per la protezione di nuove infrastrutture e infrastrutture esistenti. Nel primo caso, infatti, è possibile prevenire o comunque limitare i problemi già in sede progettuale, mentre nel secondo caso ci si trova di fronte a situazioni consolidate che spesso risultano problematiche dal punto di vista del risanamento, per lo meno fino ai livelli previsti per infrastrutture progettate e costruite con tecnologie e secondo criteri avanzati.

Va rimarcato che in molte delle situazioni in cui si rileva un elevato grado di disturbo per la popolazione residente, a causa della particolare ubicazione e complessità dei luoghi in cui si deve intervenire, i sistemi a disposizione per l'abbattimento del rumore risultano inefficaci o, nella migliore delle ipotesi, solo parzialmente efficaci. Pertanto, in molti casi, l'unica misura realmente funzionale al raggiungimento dei limiti richiesti risulta essere la realizzazione di tunnel artificiali che, oltre ad avere un forte impatto dal punto di vista paesaggistico, comportano notevoli oneri economici, nonché problemi tecnico-gestionali e manutentori di elevato profilo.

Appare invece evidente che, volendo impostare razionalmente un'analisi costi-benefici, non si può prescindere dal costo degli interventi e dalla loro effettiva realizzabilità, diversa nei due casi.

Svolte le mie osservazioni, rimango in attesa dell'esame degli emendamenti per

orientare la dichiarazione di voto. Naturalmente, ritengo che per arrivare ad un voto positivo si dovrà conseguire l'obiettivo di dare sostegno a coloro sui quali viene riversato l'intero onere dell'abbattimento acustico. Non credo infatti si possa procedere in questo modo, pena il verificarsi della temuta ipotesi che delineavo all'inizio del mio intervento, quella cioè di varare una legge destinata a restare, purtroppo, lettera morta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Galletti. Ne ha facoltà.

PAOLO GALLETTI. Signor Presidente, mi riservo di svolgere, il mio intervento in sede di dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Constatò l'assenza dell'onorevole Sciacca, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la VIII Commissione, onorevole Calzolaio.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la IX Commissione, onorevole Castelli.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, molte delle osservazioni formulate dal collega Odorizzi sono condivisibili, ma mi sembra che abbiano poco a che fare con lo spirito della legge-quadro. Non siamo infatti entrati volutamente nel merito delle questioni tecniche, la soluzione delle quali è demandata per intero ai decreti attuativi. Sarà quindi in quella sede che verranno risolti i problemi tecnici cui ha fatto riferimento il collega Odorizzi, il cui intervento — pur se condivisibile, come dicevo, per alcuni aspetti — non mi sembra però coerente con lo spirito della proposta di legge in esame.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso il comma 7 dell'articolo 2 e che all'articolo 10, comma 4, le parole: «è devoluto» siano sostituite con le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto» e nel presupposto che il riordino delle competenze previsto nell'articolo 3 non provochi oneri ulteriori rispetto a quelli contenuti nella rubrica 7 (inquinamento atmosferico e acustico e industrie a rischio) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

PARERE CONTRARIO

all'emendamento Odorizzi 10.11, la cui formulazione non consente il controllo dei possibili effetti finanziari.

NULLA OSTA

sui rimanenti emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo unificato delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

ROBERTO CASTELLI, Relatore per la IX Commissione. Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti Odorizzi 1.1 e 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore per la IX Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, accede all'invito a ritirare i suoi emendamenti 1.1 e 1.2, formulato dal relatore?

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1 e mantengo invece l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, il gruppo di rifondazione comunista chiede la votazione nominale.

PRESIDENTE. Essendo stata richiesta la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto al comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,45,
è ripresa alle 10,5.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 1.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	342
Votanti	339
Astenuti	3
Maggioranza	170
Hanno votato sì	134
Hanno votato no	205

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art. 1.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	344
Astenuti	3
Maggioranza	173
Hanno votato <i>sì</i>	341
Hanno votato <i>no</i>	3

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, in Commissione e nel Comitato ristretto abbiamo svolto un lavoro che può consentire di accelerare i tempi. Devo precisare che alcune proposte di modifica avanzate dalle Commissioni sono il risultato di un approfondito esame del testo di altri emendamenti presentati dai colleghi o dal Governo.

In sostanza, intenderei qui far menzione unicamente degli emendamenti sui quali il parere è favorevole; per tutti gli altri, s'intende che io formuli un invito al ritiro, anche sulla base del fatto che gli emendamenti sui quali il parere è favorevole risolvono in larga misura i problemi posti.

Le Commissioni, pertanto, raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.36 e 2.31. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ceconi 2.22; raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 2.32 e 2.33; esprimono parere favorevole sull'emendamento Scalia 2.24 ed infine raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 2.34.

Come, dicevo, invito i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli: altrimenti, su di essi il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo ritira i suoi emendamenti 2.4, 2.11 e 2.19; accetta gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.36, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34 delle Commissioni; concorda, quanto al resto, con il relatore per l'VIII Commissione.

PAOLO ODORIZZI. Chiedo di parlare per annunciare il ritiro di alcuni miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.17, 2.21 e 2.26. Mantengo invece gli unici emendamenti 2.5, 2.13, 2.23, nonché il mio emendamento 2.25, che peraltro dovrebbe risultare assorbito dall'emendamento 2.33 delle Commissioni, qualora quest'ultimo fosse approvato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

UGO CECCONI. Chiedo di parlare per annunciare il ritiro dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO CECCONI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2.12, 2.20 e 2.22, in quanto il loro contenuto è stato recepito dagli emendamenti presentati dalle Commissioni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ceconi.

ENRICO CAVALIERE. Chiedo di parlare per ritirare un emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore ritiro il mio emendamento 2.37.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cavaliere.

Indico la votazione nominale, mediante

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

procedimento elettronico, sull'emendamento 2.27 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	368
Astenuti	4
Maggioranza	185
Hanno votato sì	368

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.28 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	348
Astenuti	4
Maggioranza	175
Hanno votato sì	348

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.29 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Votanti	340
Astenuti	3
Maggioranza	171
Hanno votato sì	340

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 2.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	316
Astenuti	7
Maggioranza	159
Hanno votato sì	97
Hanno votato no	219

(La Camera respinge).

Chiedo ai presentatori se accettino l'invito del relatore a ritirare l'emendamento Martinat 2.7.

DOMENICO ANTONIO BASILE. No, signor Presidente, manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Martinat 2.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Applausi polemici dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e della lega nord*), a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 10,25,
è ripresa alle 11,25.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Martinat 2.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	326
Votanti	319
Astenuti	7
Maggioranza	160
Hanno votato <i>sì</i>	135
Hanno votato <i>no</i>	184

(La Camera respinge).

Poiché i presentatori dell'emendamento Martinat 2.8 sono assenti, si intende che non insistono per la votazione.

DOMENICO NANIA. In assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nania.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Martinat 2.8, fatto proprio dall'onorevole Nania, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	316
Astenuti	12
Maggioranza	159
Hanno votato <i>sì</i>	137
Hanno votato <i>no</i>	179

(La Camera respinge).

Poiché i presentatori dell'emendamento Martinat 2.9, sono assenti, si intende che non insistono per la votazione.

DOMENICO NANIA. In assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nania.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Martinat 2.9, fatto proprio dall'onorevole Nania, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	342
Votanti	330
Astenuti	4
Maggioranza	170
Hanno votato <i>sì</i>	130
Hanno votato <i>no</i>	208

(La Camera respinge).

Prendo atto che l'emendamento Odorizzi 2.13 è ritirato dal proponente.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.30 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	349
Astenuti	6
Maggioranza	175
Hanno votato <i>sì</i>	347
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.36 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	357
Votanti	353
Astenuti	4
Maggioranza	177
Hanno votato sì	353

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.31 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	365
Astenuti	4
Maggioranza	183
Hanno votato sì	365

(La Camera approva).

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, il collega Cecconi ha ritirato il suo emendamento 2.22 sul quale peraltro le Commissioni avevano espresso parere favorevole. Se tale ritiro viene confermato, le Commissioni fanno proprio l'emendamento Cecconi 2.22.

PRESIDENTE. Onorevole Cecconi?

UGO CECCONI. Signor Presidente, vi è stato un errore. Naturalmente non ritiro il mio emendamento 2.22 e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecconi 2.22, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	374
Votanti	369
Astenuti	5
Maggioranza	185
Hanno votato sì	369

(La Camera approva).

Dichiaro così precluso l'emendamento Odorizzi 2.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32 delle Commissioni.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, faccio presente che l'emendamento 2.32 delle Commissioni, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 2, recepisce il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.32 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	376
Votanti	371
Astenuti	5

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Maggioranza 186
Hanno votato sì 371

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.33 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 368
Votanti 311
Astenuiti 57
Maggioranza 156
Hanno votato sì 311

(La Camera approva).

Dichiaro così preclusi gli emendamenti Scalia 2.24 e Odorizzi 2.25.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.34 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 361
Votanti 355
Astenuiti 6
Maggioranza 178
Hanno votato sì 355

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 376
Votanti 370
Astenuiti 6
Maggioranza 186
Hanno votato sì 370

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo unificato delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, se me lo consente, procederei con lo stesso medoto che ho utilizzato per i precedenti articoli. Mi limito, pertanto, ad elencare gli emendamenti sui quali le Commissioni esprimono parere favorevole, sottintendendo che per gli altri vi è, un invito al ritiro; in caso di mancato ritiro, il parere è contrario.

Raccomando pertanto l'approvazione degli emendamenti 3.38, 3.27, e 3.40 delle Commissioni. Accetto l'emendamento 3.3 del Governo e raccomando l'approvazione degli emendamenti 3.39, 3.28, 3.29, 3.30, 3.36, 3.31 e 3.32 delle Commissioni. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cavaliere 3.41. Raccomando inoltre l'approvazione degli emendamenti 3.37, 3.33, 3.34 e 3.35 delle Commissioni. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Castellana 3.22.

Invito, infine, — ripeto — i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario.

PAOLO ODORIZZI. Chiedo di parlare per ritirare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente riti-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

ro tutti gli emendamenti da me presentati, ad eccezione dei miei emendamenti 3.1 e 3.5.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti Odorizzi 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.25, 3.26, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 e 3.24 si intendono ritirati.

UGO CECCONI. Chiedo di parlare per lo stesso motivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO CECCONI. Signor Presidente, essendo, sia pur moderatamente, realistico, ritiro il mio emendamento 3.16, il cui contenuto è stato parzialmente recepito negli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

Prego il rappresentante del Governo di esprimere il parere sui restanti emendamenti.

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 3.38, 3.27, 3.40, 3.39, 3.28, 3.29, 3.30, 3.36, 3.31, 3.32, 3.37, 3.33, 3.34, 3.35 delle Commissioni e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.3. Per i restanti emendamenti, concorda con il parere espresso dal relatore per la IX Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	374
Votanti	370
Astenuti	4
Maggioranza	186

Hanno votato sì	158
Hanno votato no	212

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Martinat 3.2.

UGO CECCONI. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.38 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	350
Astenuti	5
Maggioranza	176
Hanno votato sì	349
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.27 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	368
Astenuti	5
Maggioranza	185
Hanno votato sì	368

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

procedimento elettronico, sull'emendamento 3.40 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	380
Votanti	374
Astenuti	6
Maggioranza	188
Hanno votato sì	374

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.3 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	381
Votanti	377
Astenuti	4
Maggioranza	189
Hanno votato sì	377

(La Camera approva).

Chiedo all'onorevole Odorizzi se aderisca all'invito, rivoltogli dal relatore, a ritirare il suo emendamento 3.5.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirarlo a condizione che le Commissioni presentino un emendamento che, al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole «avvalendosi a tal fine», inserisca la seguente: «anche».

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato l'emendamento 3.42 delle Commissioni (vedi l'allegato A).

Onorevole Odorizzi?

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, essendo stata accolta la richiesta che ho avanzato, ritiro il mio emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

Il relatore intende aggiungere qualche cosa?

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 3.42 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento 3.42 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.42 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	374
Astenuti	4
Maggioranza	188
Hanno votato sì	373
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.39 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	363

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Astenuti 6
 Maggioranza 182
 Hanno votato sì 363

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.28 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 379
 Votanti 372
 Astenuti 7
 Maggioranza 187.
 Hanno votato sì 372

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.29 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 385
 Votanti 380
 Astenuti 5
 Maggioranza 191
 Hanno votato sì 380

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.30 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 377
 Votanti 373
 Astenuti 4
 Maggioranza 187
 Hanno votato sì 373

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.36 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 378
 Votanti 372
 Astenuti 6
 Maggioranza 187
 Hanno votato sì 372

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.31 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 368
 Votanti 364
 Astenuti 4
 Maggioranza 183
 Hanno votato sì 364

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.32 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	374
Astenuti	4
Maggioranza	188
Hanno votato sì	374

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cavaliere 3.41, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	379
Votanti	374
Astenuti	5
Maggioranza	188
Hanno votato sì	374

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.37 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	377
Votanti	372
Astenuti	5
Maggioranza	187
Hanno votato sì	370
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamen-

to 3.33 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	362
Astenuti	6
Maggioranza	182
Hanno votato sì	361
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.34 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	368
Astenuti	4
Maggioranza	185
Hanno votato sì	367
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.35 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	364
Astenuti	5
Maggioranza	183

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Hanno votato sì 363
Hanno votato no 1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.22, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 382
Votanti 373
Astenuti 9
Maggioranza 187
Hanno votato sì 371
Hanno votato no 2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 387
Votanti 383
Astenuti 4
Maggioranza 192
Hanno votato sì 383

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la*

VIII Commissione. Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 4.12 e 4.13 delle Commissioni ed invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 4.3 del Governo e degli emendamenti Odorizzi 4.1, 4.2, Martinat 4.4, esprimendo diversamente parere contrario.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 4.14 delle Commissioni ed invito al ritiro dell'emendamento Martinat 4.5. Il parere è favorevole sull'emendamento Scalia 4.6, mentre invito al ritiro degli emendamenti Odorizzi 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.14 delle Commissioni, ritira il proprio emendamento 4.3 e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore per la VIII Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, accoglie l'invito al ritiro rivoltole dal relatore?

PAOLO ODORIZZI. Mantengo il mio emendamento 4.8, signor Presidente, e ritiro i miei emendamenti 4.1, 4.2, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.12 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 372
Votanti 367
Astenuti 5
Maggioranza 184

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Hanno votato sì 366
Hanno votato no 1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.13 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 361
Votanti 356
Astenuiti 5
Maggioranza 179
Hanno votato sì 356

(La Camera approva).

Onorevole Cecconi, accede all'invito — formulato delle Commissioni e dal Governo — al ritiro dell'emendamento Martinat 4.4?

UGO CECCONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.14 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 369
Votanti 364
Astenuiti 5
Maggioranza 183
Hanno votato sì 364

(La Camera approva).

Onorevole Cecconi, accede all'invito al ritiro dell'emendamento Martinat 4.5?

UGO CECCONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 4.6, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 368
Votanti 363
Astenuiti 5
Maggioranza 182
Hanno votato sì 362
Hanno votato no 1

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 4.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Poiché è stabilito che le regioni, fra le varie competenze, abbiano anche quella di fissare le modalità di controllo del rispetto della normativa, ed essendo dunque possibile, a mio giudizio, la proliferazione di una nuova burocrazia regionale per tali verifiche, ritengo che il criterio dell'autocertificazione debba essere mantenuto e sia l'unico da adottare in questo frangente. Non sono contrario alla presentazione di progetti di risanamento acustico, nel rispetto della normativa (penso a quanto introdotto con il comma 4 dell'articolo 8), ma in ordine alle modalità di controllo temo il proliferare di una burocrazia che potrebbe dar luogo a fenomeni degenerativi.

Per le regioni indicate raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 4.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	371
Votanti	365
Astenuti	6
Maggioranza	183
Hanno votato sì	161
Hanno votato no	204

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	359
Votanti	354
Astenuti	5
Maggioranza	178
Hanno votato sì	352
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo delle Commissioni, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.1 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per*

i lavori pubblici. Il Governo accetta l'emendamento 5.1 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	357
Votanti	350
Astenuti	7
Maggioranza	176
Hanno votato sì	350

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo modificato dell'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	359
Votanti	353
Astenuti	6
Maggioranza	177
Hanno votato sì	353

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere su questi ultimi il parere delle Commissioni.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.9 delle Commissioni ed

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

esprimo parere favorevole sull'emendamento Scalia 6.1. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Odorizzi 6.2 e 6.3, gli identici emendamenti 6.4 del Governo e Cecconi 6.5 nonché gli emendamenti Odorizzi 6.6. e 6.7; altrimenti il parere è contrario. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.10 delle Commissioni ed esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Cecconi 6.8.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Annuncio il ritiro dell'emendamento 6.4 del Governo, identico all'emendamento Cecconi 6.5, accetto gli emendamenti 6.9 e 6.10 delle Commissioni e quanto al resto concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, accoglie l'invito a ritirare i suoi emendamenti?

PAOLO ODORIZZI. Sì, signor Presidente. Ritiro i miei emendamenti 6.2 e 6.6.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.9 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	350
Astenuti	5
Maggioranza	176
Hanno votato sì	350

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 6.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	348
Astenuti	5
Maggioranza	175
Hanno votato sì	348

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 6.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Questo mio emendamento si propone di evitare il proliferare della burocrazia dei controlli — come ho già avuto modo di dire — per fenomeni che non sempre sono continuativi o comunque facili da controllare. L'inquinamento acustico, infatti, non è un fenomeno che si verifica necessariamente con continuità ed i controlli potrebbero essere complicatissimi e durare anche molto tempo. Ritengo, dunque, che l'istituto della certificazione sia l'unica soluzione possibile. Il mio emendamento 6.3 è, quindi, volto proprio a sopprimere tali competenze, che sono, nel caso in esame, attribuite al comune e non più alla regione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 6.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	354
Votanti	350
Astenuti	4
Maggioranza	176
Hanno votato sì	137
Hanno votato no	213

(La Camera respinge).

Onorevole Cecconi, accede all'invito rivolte di ritirare il suo emendamento 6.5?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

UGO CECCONI. Signor Presidente, in nome del realismo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Questa è sempre una buona legge...!

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 6.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	357
Astenuti	4
Maggioranza	179
Hanno votato sì	138
Hanno votato no	219

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.10 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	338
Astenuti	6
Maggioranza	170
Hanno votato sì	335
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cecconi 6.8, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	348
Votanti	342
Astenuti	6
Maggioranza	172
Hanno votato sì	340
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	347
Astenuti	5
Maggioranza	174
Hanno votato sì	347

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere su questi ultimi il parere delle Commissioni.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Le Commissioni raccomandano l'approvazione dei loro emendamenti 7.12 e 7.13. Invitano inoltre i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli emendamenti 7.12 e 7.13 delle Commissioni e ritira il proprio emendamento 7.4; concorda, quanto al resto, con il parere delle Commissioni.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, ritira i suoi emendamenti 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11?

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Ceconi 7.3 se accolgano l'invito a ritirarlo.

UGO CECCONI. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente, perché ritengo sia assorbito dall'emendamento 7.12 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.12 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	348
Astenuti	5
Maggioranza	175
Hanno votato sì	348

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.13 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	341
Votanti	336
Astenuti	5
Maggioranza	169
Hanno votato sì	336

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	350
Votanti	345
Astenuti	5
Maggioranza	173
Hanno votato sì	345

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

VALERIO CALZOLAIO, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo ai presentatori di ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 (altrimenti il parere è contrario) ad eccezione dell'emendamento Scalia 8.8. Chiedo però ai presentatori di tale emendamento di riformularlo nel senso di sopprimere le parole «*d-bis*) autodromi» — che ci sembrano già implicite nella lettera *d*) del comma 1 — e di sostituire la lettera *d-ter*), alle parole «*su ferro*», le parole «*su rotaia*», che ci sembrano più appropriate.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si associa al parere delle Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, accetta la riformulazione del suo emendamento 8.8 proposta dal relatore per la VIII Commissione?

MASSIMO SCALIA. Sì, signor Presidente, accetto tale riformulazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, accoglie l'invito a ritirare i suoi emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11 e 8.12?

PAOLO ODORIZZI. Ritiro tutti i miei emendamenti ad eccezione dell'emendamento 8.12, diretto ad introdurre una specificazione al comma 4, il quale prevede che le autorizzazioni all'esercizio di attività produttive debbano contenere una documentazione di previsione di impatto acustico che, in base all'emendamento da me presentato, dovrebbe essere redatta da un tecnico abilitato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 8.8, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Votanti	337
Astenuti	6
Maggioranza	169
Hanno votato sì	335
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Onorevole Castellaneta, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 8.9?

SERGIO CASTELLANETA. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellaneta 8.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	348
Votanti	339
Astenuti	9
Maggioranza	170
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	316

(La Camera respinge).

ROBERTO CASTELLI, Relatore per la IX Commissione. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, Relatore per la IX Commissione. Signor Presidente, ci sembra che l'emendamento Odorizzi 8.12 sia pleonastico, poiché quanto dallo stesso richiesto è già contenuto nell'articolo 2, laddove si prefigura il ricorso ad un tecnico competente. Insistiamo pertanto nell'invitare l'onorevole Odorizzi a ritirare il suo emendamento 8.12.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, dopo questa precisazione del relatore, insiste ancora per la votazione del suo emendamento 8.12?

PAOLO ODORIZZI. No, Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	349
Votanti	344
Astenuti	5
Maggioranza	173
Hanno votato sì	344

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo delle Commissioni, e dei due identici emendamenti soppressivi ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia su questi ultimi il parere delle Commissioni.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. La Commissione invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Odorizzi 9.1 e Cecconi 9.2; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario sugli identici emendamenti Odorizzi 9.1 e Cecconi 9.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 9.1.

Onorevole Odorizzi, accoglie l'invito del relatore a ritirarlo?

PAOLO ODORIZZI. No, signor Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Presidente, vorrei spiegare per quali ragioni ritengo sia necessario sopprimere l'articolo 9 della proposta di legge. In esso si prevede la facoltà per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'ambiente, di assumere provvedimenti finalizzati al contenimento o all'abbattimento di emissioni sonore. Ebbene, la necessità di interrompere servizi pubblici, quali quello ferroviario, o il transito su strade e autostrade, potrebbe scaturire da situazioni eccezionali di superamento di determinati valori acustici, che potrebbero, peraltro, non essere ben definiti nella formulazione delle singole leggi regionali.

Considero quindi l'articolo 9 una norma eccessivamente estensiva, se pensiamo che, ad esempio, un sindaco può disporre l'inibizione parziale o totale di servizi particolari

che non riguardano quel comune ma sono magari indispensabili al paese o a vaste porzioni di territorio. È già successo a Torino per l'aeroporto Caselle, per il quale si era prospettata addirittura una chiusura temporanea.

Credo pertanto che la facoltà di cui disporrebbero sindaci, prefetti o presidenti della provincia con questa disposizione sia eccessiva rispetto al danno che si potrebbe creare.

PRESIDENTE. Onorevole Cecconi accede all'invito al ritiro del suo emendamento 9.2, formulato dal relatore?

Ugo CECCONI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ugo CECCONI. Signor Presidente, è questo l'unico emendamento che intendiamo mantenere, per le stesse motivazioni sostenute poc'anzi dall'onorevole Odorizzi. Quello al nostro esame è un provvedimento molto importante ed è un peccato che sia stato un po' frammentato ... Del resto, in nome del realismo, raccogliamo ciò che possiamo!

Il meccanismo delle ordinanze contingibili e urgenti, conoscendo la situazione, ci lascia molto perplessi: non vorremmo infatti che, in nome di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, si estendesse al sindaco, al presidente della provincia, al presidente della giunta regionale, al prefetto e al ministro dell'ambiente, la facoltà di emanare ordinanze per il contenimento delle emissioni sonore. Sappiamo benissimo che non abbiamo i numeri, ma manteniamo comunque l'emendamento 9.2. Vorremmo che il provvedimento in esame avesse efficacia in tutta l'Italia, che è ancora una ed indivisibile, a norma della Costituzione; e vorremmo che in materia di inquinamento acustico — materia importantissima — vi fossero norme valide *erga omnes* e non solo per il comune di Roccanuccia o per quello di Caltagirone.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Commissione. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione.* Presidente, saremmo d'accordo con le motivazioni espresse dai colleghi Odorizzi e Cecconi se l'articolo fosse formulato nel modo da essi illustrato. In realtà, le Commissioni hanno già recepito le osservazioni avanzate dai colleghi nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9, laddove si stabilisce che nel caso di servizi pubblici essenziali (ferrovie, autostrade, aeroporti, eccetera) la facoltà indicata dallo stesso articolo è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisco quindi l'invito ai presentatori a ritirare gli identici emendamenti in esame, perché mi sembra che concordiamo sulla sostanza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, essendo stati presentati solo due identici emendamenti soppressivi, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	325
Astenuti	6
Maggioranza	163
Hanno votato sì	214
Hanno votato no	111

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti e subemendamento.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione.* Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 10.15, 10.13 e 10.14, esprimono parere favorevole sull'emendamento Scalia 10.4 ed accettano il subemendamento 0.10.14.1 del Governo.

Invito infine i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli.

Per quanto riguarda l'emendamento Odorizzi 10.11, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, credo che l'onorevole Odorizzi presenterà un ordine del giorno che ne riceverà il contenuto.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.10.14.1, accetta gli emendamenti 10.15, 10.13 e 10.14 delle Commissioni, ritira il suo emendamento 10.5; concorda, quanto al resto, con il relatore per l'VIII Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Odorizzi se accolga l'invito a ritirare i suoi emendamenti formulato dal relatore.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e 10.12. Preciso che, per quanto riguarda gli emendamenti 10.11 e 10.12, ne trasfonderò il contenuto in un ordine del giorno, in quanto ritengo che riguardino un punto fondamentale per l'applicazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito a ritirare l'emendamento Martinat 10.6, formulato dal relatore.

Ugo CECCONI. Sì, signor Presidente, ritiriamo tale emendamento anche perché si riferisce ad un argomento trattato nell'ordine del giorno dell'onorevole Odorizzi, del quale è stata preannunciata la presentazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

procedimento elettronico, sull'emendamento 10.15 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	320
Astenuti	5
Maggioranza	161
Hanno votato <i>si</i>	319
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.13 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	324
Votanti	318
Astenuti	6
Maggioranza	160
Hanno votato <i>si</i>	318

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 10.4, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	336
Votanti	332
Astenuti	4
Maggioranza	167

Hanno votato *si* 331

Hanno votato *no* 1

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.10.14.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castelli. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI. Signor Presidente, intervenendo a titolo personale desidero far rilevare come il subemendamento 0.10.14.1 del Governo e l'emendamento 10.14 delle Commissioni impongano agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, nel caso non ottemperino ai limiti di legge sull'inquinamento acustico, di impiegare una quota fissa dei loro bilanci per il contenimento e l'abbattimento del rumore. È questo l'unico punto rispetto al quale i due relatori non si sono trovati d'accordo. Ritengo la norma eccessivamente dirigistica e priva di una giustificazione di carattere tecnico: non è infatti possibile prevedere *a priori* che la quota debba essere dell'1,5 per cento per l'ANAS e del 5 per cento per gli altri enti. Dichiaro, pertanto, che voterò contro il subemendamento del Governo.

Poiché, in caso di approvazione, il successivo emendamento 10.14 delle Commissioni non potrebbe essere votato per parti separate, e poiché, al contrario, io intendo chiedere alla Presidenza di procedere alla votazione dell'emendamento 10.14 delle Commissioni secondo tale modalità, votando il testo nel suo complesso, con l'esclusione del periodo che va dalle parole «e sono obbligati» alle parole «delle infrastrutture stesse», dichiaro che voterò contro il subemendamento 0.10.14.1 del Governo per un motivo esclusivamente tecnico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.10.14.1 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	317
Astenuti	13
Maggioranza	159
Hanno votato sì	275
Hanno votato no	42

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.14 delle Commissioni, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	297
Astenuti	33
Maggioranza	149
Hanno votato sì	296
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Dichiaro così precluso l'emendamento Castellaneta 10.7.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	340
Votanti	335
Astenuti	5
Maggioranza	168
Hanno votato sì	335

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 nel

testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Accetto il subemendamento 0.11.5.1 del Governo e raccomando l'approvazione dell'emendamento 11.5 delle Commissioni. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Odorizzi 11.1, 11.2 e 11.3. Accetto l'emendamento 11.6 del Governo. Il parere è invece contrario sull'emendamento Castellaneta 11.4. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 11.7, esprimendo altrimenti parere contrario, poichè il contenuto dello stesso è stato ripreso dall'emendamento 11.8 delle Commissioni, del quale raccomando l'approvazione. Preciso che il testo di quest'ultimo è stato ulteriormente corretto, nel senso di aggiungere dopo le parole «nelle aree» la parola «esclusivamente».

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.11.5.1 e del proprio emendamento 11.6; ritira il suo emendamento 11.7. Accetta, infine, gli emendamenti 11.5 e 11.8 delle Commissioni.

Concorda, quanto al resto, con il relatore per la IX Commissione.

PAOLO ODORIZZI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Odorizzi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.11.5.1 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	319
Astenuti	4
Maggioranza	160
Hanno votato sì	317
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.5 delle Commissioni, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	326
Astenuti	5
Maggioranza	164
Hanno votato sì	326

(La Camera approva).

E così assorbito l'emendamento 11.6 del Governo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellaneta 11.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	317
Astenuti	8
Maggioranza	159
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	296

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico sull'emendamento 11.8 delle Commissioni, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	337
Votanti	331
Astenuti	6
Maggioranza	166
Hanno votato sì	329
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	337
Votanti	333
Astenuti	4
Maggioranza	167
Hanno votato sì	332
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 nel testo unificato delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni invitano i presentatori a ritirare l'emendamento Odorizzi 12.1 e raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento 12.2 delle Commissioni; concorda, quanto al resto, con il relatore per l'VIII Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, aderisce all'invito rivolto dal relatore per l'VIII Commissione e dal Governo a ritirare il suo emendamento 12.1?

PAOLO ODORIZZI. No, signor Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Avevamo raggiunto un accordo sull'emendamento 12.2 delle Commissioni, il quale concede dodici mesi per l'adeguamento alle norme, invece dei sei previsti nel testo dell'articolo. Ricordo che avevamo preso quell'impegno senza però avere la possibilità di espletare una verifica tecnica.

Il mio emendamento 12.1 si inserisce nell'ampia discussione sulle emittenti televisive private che, come sappiamo, è al centro dell'attenzione politica in questi giorni. Esso tende ad evitare che una condizione tecnica, alla quale si può far fronte soltanto con particolari e costose misure che richiedono, evidentemente, tempo e mezzi finanziari, possa essere attuata.

L'articolo 12 fa divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati di trasmettere *spots* pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. Tuttavia, il volume più alto conseguito non tanto dalla volontà di sottolineare con questo stratagemma il contenuto del messaggio, quanto piuttosto dal sistema produttivo degli *spots*, che molto spesso non sono realizzati dalla stessa società che ha fatto il film o il programma in corso, ma da altre ditte specializzate, le quali evidentemente non hanno la possibilità di controllare il volume. I motivi sono, dunque, tecnici: si pensi, per esempio, alla differenza che si registra a seconda che lo *spot* venga tra-

smesso all'interno di un programma sulla nidificazione delle aquile oppure durante un concerto di musica rock.

Poiché i messaggi pubblicitari sono inseriti in maniera non programmabile, non è possibile tener conto, dunque, del contenimento richiesto. Si tratta quindi di una norma che, di fatto, sconvolge il sistema della realizzazione degli *spots* televisivi. Per arrivare all'uniformità richiesta dalla legge, tutte le emittenti televisive private dovrebbero dotarsi di strumenti particolarmente costosi e ciò le porrebbe in una situazione di crisi.

Tuttavia, sarei comunque disponibile al ritiro se il tempo concesso per effettuare una regolamentazione in materia fosse aumentato a ventiquattro mesi. Infatti, le stazioni emittenti dovrebbero riconvertire le tecnologie di cui si avvalgono nonché rivedere i contratti esistenti tra le televisioni ed i fornitori dei programmi e degli inserti pubblicitari. Quindi, se la Commissione fosse disponibile ad aumentare l'arco di tempo previsto da dodici a ventiquattro mesi, accetterei l'invito a ritirare il mio emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Chiedo alle Commissioni se confermino il parere espresso.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Lo confermiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 12.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	328
Astenuti	3
Maggioranza	165
Hanno votato sì	138
Hanno votato no	190

(La Camera respinge).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	206
Astenuti	123
Maggioranza	104
Hanno votato sì	205
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	324
Votanti	320
Astenuti	4
Maggioranza	161
Hanno votato sì	318
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 nel testo delle Commissioni *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	326
Votanti	322

Astenuti	4
Maggioranza	162
Hanno votato sì	321
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 delle Commissioni. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Scalia 14.1, a condizione che venga riformulato eliminando la parola: «disturbanti».

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, aderisce all'invito avanzato dal relatore per la IX Commissione di riformulare il suo emendamento 14.1 nel senso di eliminare la parola: «disturbanti»?

MASSIMO SCALIA. Sì, signor Presidente, accetto di riformulare il mio emendamento 14.1 nel senso indicato dal relatore per la IX Commissione.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Infine, invito l'onorevole Odorizzi a ritirare i suoi emendamenti 14.2 e 14.3, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 delle Commissioni. Concorda, quanto al resto, con il relatore per la IX Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, ade-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

risce all'invito formulato dal relatore per la IX Commissione, onorevole Castelli, a ritirare i suoi emendamenti 14.2 e 14.3?

PAOLO ODORIZZI. No, signor Presidente, mantengo i miei emendamenti 14.2 e 14.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.4 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	325
Astenuti	3
Maggioranza	163
Hanno votato sì	324
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 14.1, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	328
Astenuti	3
Maggioranza	165
Hanno votato sì	328

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 14.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Il comma 3 dell'artico-

lo 14 è del seguente tenore: «Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». Mi pare che con tale comma venga prefigurata una situazione a dir poco eccessiva, per motivi che possono risultare a tutti evidenti. Sottolineo che molto spesso il controllo delle emissioni sonore non riguarda la responsabilità oggettiva diretta del proprietario o del concessionario; e, quindi, essa non gli può essere attribuita!

Se non venisse approvato il mio emendamento 14.2 — soppressivo del comma 3 dell'articolo 14 —, ci troveremmo pertanto di fronte molto spesso a funzionari dello Stato direttamente incriminati da un ufficiale di polizia giudiziaria per il fatto, ad esempio, di essere passati davanti a una stazione di rilevamento con la marmitta dell'autovettura rotta.

Alla luce di tali considerazioni e pur riconoscendo sempre validi i principi, riterrei opportuno adottare un «filo» di moderazione!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Odorizzi 14.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	324
Astenuti	7
Maggioranza	163
Hanno votato sì	126
Hanno votato no	198

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 14.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Onorevoli colleghi, un

pubblico ufficiale va bene, ma la polizia giudiziaria è un'altra cosa...!

Il comma 4 dell'articolo 14 — del quale propongo la soppressione con il mio emendamento 14.3 — così recita: «I componenti delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo, hanno libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore».

Una previsione di questo genere mi sembra una vera e propria enormità! I controlli dovrebbero, a mio avviso, essere effettuati nell'ambito di un rapporto di civile convivenza e collaborazione perché, nel caso di specie, siamo di fronte ad un sistema che diventa repressivo e che si presta a qualsiasi arbitrio ed abuso!

Richiamo pertanto l'attenzione dei colleghi su tale aspetto perché, nel caso in questione, sono in discussione i principi di una quieta e civile convivenza.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Vorrei ricordare all'onorevole Odorizzi che la situazione è già oggi nel modo da lui indicata, perché i funzionari delle USL preposti ai controlli hanno libero accesso agli impianti.

Le Commissioni, proprio nel rispetto dello spirito indicato dall'onorevole Odorizzi, hanno presentato l'emendamento 14.6, che prevede pesantissime ammende per il personale che abusi della possibilità di accedere agli impianti, il quale è tenuto alla più assoluta riservatezza. Mi pare, quindi, che con l'emendamento 14.6 le Commissioni si siano mosse proprio nella direzione auspicata dall'onorevole Odorizzi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cecconi. Ne ha facoltà.

UGO CECCONI. Signor Presidente, dichia-

ro il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale sull'emendamento Odorizzi 14.3. Ci esprimeremo in tal senso per un motivo semplice: non ci piacciono le norme poliziesche! Questa norma è scioccamente vessatoria, perché attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quando sarebbe sufficiente quella di pubblico ufficiale. È questa una previsione che in uno Stato di diritto va al di là di un corretto rapporto tra controllato e controllore. Riteniamo che con la norma contenuta nel comma 4 si sia superato il limite accettabile, in quanto con essa si introducono principi rigorosi. Ma è inoltre sufficiente prevedere, con l'emendamento 14.6 delle Commissioni, che coloro che hanno violato l'obbligo della riservatezza siano colpiti da una sanzione amministrativa, perché questa, inflitta *a posteriori*, non risolverebbe il problema. Insistiamo pertanto per l'accoglimento del nostro emendamento 14.3, sottolineando la necessità che le norme di diritto siano sempre e comunque osservate.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, lei ha fatto riferimento all'emendamento delle Commissioni 14.6, che, nella sua previsione, contempla le sanzioni amministrative per la violazione della riservatezza. Spero di restare nei limiti in cui deve restare il Presidente nel segnalarle che il tipo di sanzione cui lei si è richiamato è nettamente inferiore a quello previsto dal codice in caso di violazione del segreto industriale.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. È vero, per questo abbiamo previsto nell'emendamento 14.6 delle Commissioni la dizione: «salvo che il fatto costituisca reato».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamen-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

to Odorizzi 14.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 13,55.**

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo di rifondazione comunista ha ritirato la richiesta di votazione nominale.

Procediamo pertanto alla ripetizione del voto sull'emendamento Odorizzi 14.3.

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 14.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14.5 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.6 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere delle Commissioni sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati.

VALERIO CALZOLAIO, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento Scalia 15.3 nel senso che sto per illustrare all'Assemblea può consentire — come da accordi

— il ritiro degli emendamenti 15.1 del Governo, Odorizzi 15.2, Cecconi 15.4, Odorizzi 15.5 e 15.6.

In sostanza, esprimo parere favorevole sull'emendamento Scalia 15.3 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole da: «all'articolo 2, comma 3» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2».

Il parere delle Commissioni, inoltre, è favorevole sull'emendamento Scalia 15.7, a condizione che al comma 2-ter, dopo le parole: «da parte delle imprese», siano inserite le seguenti: «alle disposizioni».

Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.01 delle Commissioni, concernente un regolamento per l'individuazione degli atti normativi incompatibili con la presente legge, che dovrebbero essere abrogati.

In conclusione, come ho già anticipato, invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 15.1 del Governo, Odorizzi 15.2, Cecconi 15.4, Odorizzi 15.5 e 15.6, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, il Governo ritira il proprio emendamento 15.1, accetta l'articolo aggiuntivo 15.01 delle Commissioni e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore per la VIII Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, accetta la riformulazione proposta dal relatore per la VIII Commissione dei suoi emendamenti 15.3, e 15.7?

MASSIMO SCALIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione di entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Scalia.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti Odorizzi 15.2, 15.5 e 15.6 e dell'emendamento Cecconi 15.4 se intendano accedere all'invito al ritiro dei loro emendamenti.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

PAOLO ODORIZZI. Sì, signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 15.2, 15.5 e 15.6.

UGO CECCONI. Anch'io ritiro il mio emendamento 15.4, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 15.3, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 15.7, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15.01 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo delle Commissioni *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato l'ordine del giorno Odorizzi n. 9/63/1 *(vedi l'allegato A)*.

Qual è il parere del Governo sull'unico ordine del giorno presentato?

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Odorizzi n. 9/63/1.

PRESIDENTE. Onorevole Odorizzi, dopo

le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/63/1?

PAOLO ODORIZZI. Insisto, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Esprimo il mio compiacimento per l'orientamento favorevole della Commissione sul mio ordine del giorno n. 9/63/1.

L'approvazione dell'ordine del giorno è collegata alle diverse motivazioni che ho enunciato in precedenza. Tra l'altro ho detto che mi riservavo di manifestare in sede di dichiarazione di voto l'appoggio del gruppo al quale appartengo al provvedimento, appoggio che preannuncio fin da adesso, perché si riconosce l'importantissimo principio di non addossare esclusivamente ai concessionari e ai proprietari delle cosiddette sorgenti sonore fisse l'onere dell'abbattimento e del contenimento dell'inquinamento acustico.

L'approvazione dell'ordine del giorno, che impegna il Governo a contribuire ai costi che sosterranno gli enti gestori ed i proprietari delle cosiddette sorgenti sonore fisse per la realizzazione delle opere, renderebbe possibile l'applicazione della legge, la quale, altrimenti, avrebbe scarsissima probabilità di diventare operante proprio laddove maggiormente si verifica il fenomeno dell'inquinamento acustico; penso alle sorgenti sonore fisse quali le strade, le autostrade, le ferrovie e gli aeroporti.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del mio ordine del giorno n. 9/63/1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Odorizzi n. 9/63/1, non accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Valutate le circostanze, la Presidenza si dichiara sin da ora disponibile ad autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo delle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Odorizzi. Ne ha facoltà.

PAOLO ODORIZZI. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

MARIA LENTI. Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Lenti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scanu. Ne ha facoltà.

GIAN PIERO SCANU. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del partito popolare italiano sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

PAOLO GALLETTI. Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Galletti.

Constato l'assenza dell'onorevole Benetto Ravetto, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cecconi. Ne ha facoltà.

UGO CECCONI. Altrettanto laconicamen-

te annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale sul provvedimento nel suo complesso.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Chiedo di parlare, a nome del Comitato dei nove, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo, a nome del Comitato dei nove, la seguente modificazione al testo approvato, conseguente a correzioni di forma: l'emendamento Cavaliere 3.41, approvato nella seduta odierna, deve intendersi riferito alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, nella parte modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.29 della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Presidente, prima del voto finale mi consenta di ringraziare le Commissioni il rappresentante del Governo, i funzionari delle Commissioni ed il caro collega relatore per la IX Commissione, per il non breve e non facile lavoro svolto in questi mesi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ringraziamento naturalmente si estende a tutti.

Prima di procedere alla votazione finale del testo unificato, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

unificato delle proposte di legge nn. 63-198-678-1490, di cui è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Legge quadro sull'inquinamento acustico» (63-198-678-1490):

Presenti	308
Votanti	305
Astenuti	3
Maggioranza	153
Hanno votato <i>si</i>	304
Hanno votato <i>no</i>	1

Sono in missione 14 deputati.

(La Camera approva — Applausi).

GERARDO MARIO OLIVERIO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO MARIO OLIVERIO. Signor Presidente, desidero far rilevare che per un disguido il mio voto non è stato registrato.

PRESIDENTE. Onorevole Oliverio, la Presidenza ne prende atto.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento (ore 14,09).

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 24 maggio 1995, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo — EIMA» (approvato dal Senato) (2586).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis

del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), con il parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed anche disposizioni urgenti in materia» (1790).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo.

**La seduta, sospesa alle 14,10,
è ripresa alle 17,10.**

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 26 maggio 1995, alle 9,30:

1. — *Interpellanze e interrogazioni.*

2. — *Discussione della proposta di legge:*

SCALIA; PERABONI ed altri; MANZINI ed altri;

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

MANZONI ed altri; SERVODIO ed altri, GALDELLI ed altri — Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (72-1398-1967-1993-2044-2147).

— *Relatore*: Mele.

(*Relazione orale*).

3. — *Discussione della proposta di legge*:

GRATICOLA ed altri; SERVODIO ed altri; MANZINI ed altri; ARATA ed altri; GALDELLI ed altri — Nuova disciplina del commercio (1937-1956-1974-2083-2148).

— *Relatore*: Gori.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 17,10.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL
DEPUTATO VALERIO CALZOLAIO, RE-
LATORE PER LA VIII COMMISSIONE,
SULLA PROPOSTA DI LEGGE NN. 63-
198-678-1490.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore per la VIII Commissione*. Ad integrazione della relazione allegata al testo unificato delle Commissioni riunite ambiente e trasporti sulla proposta di legge relativa all'inquinamento acustico, espongo alcune considerazioni sul retroterra scientifico, culturale e sociale sui presupposti giuridico-amministrativi della legge, sull'iter parlamentare di sintesi di varie proposte differenti oltre che qualche spunto di riflessione personale sull'urgenza di una complessiva politica acustica.

1. Una legge per abbassare il volume.

Dal punto di vista fisico un suono è una forma di energia meccanica prodotta da un corpo vibrante che si propaga (emissione) sotto forma di onda in un mezzo materiale (immissione). Il corpo che vibra trasmette (piccolissima) parte della sua energia al mezzo che lo circonda, di solito l'aria, originando variazioni di pressione che, percepite dall'apparato uditivo, producono a livello di sistema nervoso le sensazioni di «suono».

Già il termine «rumore» indica qualcosa di diverso del suono, qualcosa in genere di sgradevole, cioè di indesiderato e fastidioso, per l'appunto un inquinamento acustico, rispetto al quale pesano fattori soggettivi (percezione, sensazione, contesto, eccetera), ma anche misure oggettive dei suoni «eccessivi» misurati, con lo spettro acustico, cioè con la distribuzione della pressione sonora su tutto l'arco delle frequenze, stazionari, fluttuanti, intermittenti, impulsivi, comunque prodotti da sorgenti (in sede giurisprudenziale si è parlato di danno biologico valutato in relazione alle reattività dell'uomo medio).

Le relazioni sullo stato dell'ambiente riportano dati rilevati dall'OCSE nel 1991 con la conclusione di una forte, diffusa esposizione a livelli di rumorosità superiori alla soglia di sicurezza (oltre 65 decibel) e danni al lavoro e al sonno. Centinaia di milioni di persone sono esposte a livelli superiori alla «soglia di rischio» (e il 90 per cento di questi individua come causa il traffico).

Il rumore determina effetti di danno (lesioni obiettive all'udito) di disturbo (alterazioni definite come tachicardia, gastriti, eccetera), di fastidio (generica insofferenza, dinamiche psicologiche e psicosomatiche) e può venire da sorgenti fisse (insediamenti industriali, attività varie, cantieri, impianti, animali, eccetera) e mobili (traffico vario veicolare, aereo, ferroviario, agricolo, nautico, eccetera). Molti studi hanno dimostrato una stretta correlazione fra aumento della rumorosità ambientale e aumento del consumo di farmaci, in specie tranquillanti.

In Italia in realtà il rilevamento dell'inquinamento acustico non è stato quasi mai effettuato con metodologie standardizzate, comparabili, continue, aggiornate, omogenee. Comunque, sia la prima che la seconda relazione sullo stato dell'ambiente confermano una situazione di generale superamento, con punta notturne, dei limiti di accettabilità del rumore previsti dal decreto del 1° marzo 1991. E il rumore, come tutti sappiamo, sulle nostre pelli e sui nostri orecchi, è un relevantissimo problema sociale con enormi effetti di scompenso psichico. Il rumore urbano è quasi totalmente (93 per cento) attribuibile ai mezzi di trasporto, in

particolare al traffico stradale. Lo stato di «salute acustica» delle nostre città è pessimo. Dai dati raccolti dal laboratorio mobile tecnico di Legambiente e dall'Istituto sperimentale delle FF.SS. spa, nel corso di otto viaggi effettuati tra il 1988 e il 1995 in oltre trecento aree (per quasi mille ore di campionamento) di 78 centri urbani emerge il costante superamento dei limiti massimi stabiliti dalla legge e, quel che è peggio, un altrettanto ininterrotto scavalco della soglia della tollerabilità umana alla pressione sonora nelle metropoli e nelle grandi città, in centro e periferia, vicino a superstrade e a strade inferiori. Tant'è vero che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in nessuna delle zone monitorate gli strumenti hanno segnalato valori accettabili di inquinamento acustico. Nell'ultimo monitoraggio (gennaio-aprile 1995) il record spetta a Sanremo (78,8 decibel contro il limite di 65), Forlì (78,7), Macerata (77,9), Vicenza (77,3), Roma (77,2). Le previsioni di evoluzione al duemila di questi dati globali, in Italia e nei paesi occidentali, indicano un ulteriore aumento di circa il 30 per cento.

Non sfuggono all'assedio sonoro neanche le zone che dovrebbero essere particolarmente protette dal decreto sull'inquinamento acustico emanato il 10 marzo 1991 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri: «Nelle aree ospedaliere, in quelle scolastiche, in quelle destinate allo svago ed al riposo ed in quelle particolarmente interessanti dal punto di vista urbanistico — ricordava un articolo della normativa — la quiete rappresenta un elemento di base». In queste zone protette i decibel raggiungono spesso picchi paragonabili a quelli di una catena di montaggio. E ciò conferma l'incapacità di quel decreto di porre un freno all'emergenza rumore nei centri abitati. Nelle zone ospedaliere monitorate dal treno verde, in molti casi il fonoinquinamento scavalca il tetto fissato per le aree industriali!

Sulla scarsa efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (approvato per altro con netto ritardo rispetto all'analogo provvedimento sull'inquinamento atmosferico del 1983) hanno sicuramente pesato le decisioni della Corte costituzionale che hanno via via cancellato alcuni articoli

della normativa. In particolare, si è rivelata determinante la sentenza della Corte costituzionale del dicembre 1991, che ha annullato le disposizioni che imponevano alle regioni ed ai comuni la stesura di piani di intervento per la riduzione della rumorosità urbana. Svincolate da questo obbligo le amministrazioni cittadine hanno così dato il definitivo colpo di grazia al decreto: solo pochissime hanno avviato una seria attività di monitoraggio e/o elaborato un programma, seppur minimo, per far scendere i valori dell'inquinamento acustico sotto la soglia di pericolosità per la salute.

Tutte le città hanno zone dove il traffico automobilistico mette a repentaglio la salute dei timpani. Per capire appieno la gravità del fenomeno basti un solo dato: per aree naturalmente chiassose, come quelle industriali, la soglia inderogabile è di 70 decibel, valore che viene tranquillamente scavalcato nelle vie dei centri storici o della periferia. Serve (anche) una legge per abbassare il volume!

In assenza di una normativa organica in materia, la tutela è stata a lungo affidata prevalentemente all'articolo 844 del codice civile, riguardante la disciplina delle «immissioni», ivi comprese quelle sonore, da fondi vicini. Originariamente, lo scopo era difendere la proprietà da immissioni moleste (non solo rumore, quindi, ma anche fumi, sostanze inquinanti, eccetera) provenienti dalla proprietà del vicino. Ma i giudici hanno progressivamente ampliato l'utilizzo di questa norma e la collegano con l'articolo 32 della Costituzione (che afferma il diritto alla salute) e con l'articolo 2043 del codice civile (obbligo di risarcire il danno ingiusto). In sostanza viene stabilito un limite generale di rumorosità cui chiunque deve attenersi (persona pubblica o privata, imprenditore o no): la «normale tollerabilità» altrui. Un occhio di riguardo viene riservato alle attività produttive.

I rumori non normalmente tollerabili vanno quindi banditi; ma quando sono da considerare tali? I giudici di solito usano il criterio seguente: confrontano il livello medio del rumore di fondo (cioè l'insieme dei rumori esistenti normalmente nella zona) con il rumore oggetto di lamentela, che viene considerato molesto se supera il primo

di almeno tre decibel. Questo criterio penalizza chi abita in una zona con un rumore di fondo particolarmente elevato (a causa di traffico intenso, ad esempio).

Una più incisiva tutela nei confronti di attività e comportamenti in grado di determinare emissioni sonore di livello eccessivo e comunque pregiudizievoli per la quiete dei cittadini, è fornita dall'articolo 659 del codice penale. L'articolo prevede una particolare ipotesi di reato, collegata a comportamenti in grado di generare un'elevata emissione di rumori, punendo chiunque, mediante schiamazzi o rumori o abusando di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o intrattenimenti pubblici. Tuttavia, anche in questo caso, il bene giuridico tutelato in via primaria non può essere identificato nella protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini, quanto piuttosto nella garanzia dell'ordine pubblico.

Tra le norme aventi un generale campo di applicazione, si ricorda l'articolo 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, che dispone la sospensione dell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi nelle fasce orarie stabilite dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Successivamente sono state emanate disposizioni a carattere più specifico, per realizzare forme di prevenzione e contenimento di fenomeni di inquinamento acustico in particolari ambienti o derivanti da determinate attività.

Sotto il profilo della definizione delle competenze, un contributo è stato fornito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'articolo 101 dispone, in particolare, il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico, acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri. Il medesimo articolo ha precisato inoltre che tale trasferimento riguarda anche le funzioni di controllo e prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse e di quello prodotto da sorgenti mobili,

ove correlate da servizi, opere ed attività trasferite alle regioni.

Il secondo comma ha trasferito alle regioni anche le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, consentendo l'integrazione della sua composizione e delle funzioni esercitate anche con riferimento «all'igiene acustica». Completano il quadro delle competenze delineate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 gli articoli 102 e 104. Il primo riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento acustico da sorgenti mobili; il secondo attribuisce alle province la gestione di servizi di rilevazione di emissioni e di controllo degli impianti industriali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha lasciato inesaudita l'esigenza di un più diretto collegamento tra la definizione dei predetti compiti e la determinazione di procedure e strumenti di intervento in grado di garantire forme efficaci ed uniformi in ambito nazionale di tutela dal degrado ambientale connesso alle emissioni sonore. Risponde in parte a tali attese la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Recentemente, la legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, ha contribuito a definire con maggiore chiarezza il quadro delle competenze amministrative in materia. Il potere statale di determinare limiti massimi di esposizione alle emissioni sonore è stato esercitato in forma organica soltanto con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, con il quale si è inteso rimediare almeno in parte al carattere frammentario della normativa previgente. Il decreto determina i limiti massimi di esposizione al rumore, validi per gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio. Ai fini della determinazione dei predetti limiti, sono individuate sei zone in cui è suddiviso il territorio nazionale: le aree particolarmente protette (ospedali, scuole, eccetera); le aree prevalentemente residenziali; le aree di tipo misto; le aree ad intensa attività umana (alta densità e traffico); le aree prevalentemente industriali; le

aree esclusivamente industriali (le uniche «isolate» rispetto all'ambiente abitativo ed esterno).

Per ciascuna delle zone indicate, sono determinati «limiti massimi» di esposizione durante il periodo diurno e quello notturno. In aggiunta, per le prime cinque zone, la determinazione dei limiti è effettuata ricorrendo, oltre che a valori assoluti, anche ad un criterio cosiddetto «differenziale» o «comparativo».

Il decreto esclude espressamente dal proprio campo di applicazione le sorgenti sonore i cui effetti si esauriscono all'interno di locali adibiti ad attività industriale o artigianale senza provocare la diffusione del rumore nell'ambiente esterno. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, nella sua originaria formulazione, prevedeva inoltre specifici compiti e adempimenti a carico delle regioni, quali l'obbligo di esaminare i piani di risanamento delle imprese, un piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. I comuni erano a loro volta tenuti a predisporre piani di risanamento. Tali disposizioni sono state tuttavia annullate dalla Corte costituzionale, unitamente all'articolo 5 del decreto, che obbligava i presentatori delle domande di concessione edilizia relative a impianti per attività industriali o di autorizzazione all'esercizio delle attività medesime, ad allegare alla domanda la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico.

Con la sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991 la Corte, chiamata a decidere sul conflitto di attribuzioni promosso dalla provincia autonoma di Trento, ha dichiarato che costituisce legittimo esercizio di potere statale la determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi degli articoli 1 e 2, ma non spetta allo Stato l'imposizione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e alle province autonome, di obblighi specifici nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative ad esse riconosciute. La pronuncia della Corte costituzionale ha reso più urgente la definizione di una normativa quadro di rango legislativo a carattere organico, che fissi i principi cui deve uniformarsi

l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale, e delle province autonome e che riconduca nel contempo ad un quadro normativo unitario e coerente il complesso delle disposizioni attualmente in vigore.

2. Principali differenze tra le proposte di legge e il testo unificato approvato in sede referente.

2.1. Principi generali e definizioni (articoli 1 e 2).

Il testo unificato dei progetti di legge in materia di inquinamento acustico, approvato dalle Commissioni in sede referente, trae origine da tre proposte di legge quadro che si riferiscono ad un testo approvato al Senato nella XI legislatura: atto Camera n. 198, d'iniziativa dell'onorevole Calzolaio ed altri; atto Camera n. 678, d'iniziativa degli onorevoli Della Valle e Bertucci, e atto Camera n. 1490, presentato dai deputati Benetto Ravetto ed altri. È opportuno rilevare che tra i progetti legislativi figura anche la proposta di legge m. 63, d'iniziativa dell'onorevole Scalia, recante norme contro l'inquinamento acustico delle aree metropolitane, le cui disposizioni sono state riproposte nell'articolato in esame all'articolo 3, comma 1, lettere g) e l), riunificate in un emendamento delle Commissioni che dovrebbe essere approvato in un unico comma g) (proprio gli antifurto con sirene sono stati recentemente oggetto a Torino, dal 1° maggio 1995, di un'ordinanza comunale che ne vieta l'attivazione di notte, pena una multa di 300 mila lire).

Le tre proposte originarie, all'articolo 1 qualificano la normativa in esso contenuta come legge quadro, in quanto volta a stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sia nell'ambiente esterno che nell'ambiente abitativo. Tali principi si pongono come limiti per l'esercizio, da parte delle regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della potestà di disciplinare con proprie leggi, in concorso con la legislazione statale, la predetta materia. Per le regioni ad autonomia speciale e le province autonome, dotate di una competenza legislativa esclusiva in materia, il comma 2 dell'articolo 1 dispone

che i principi generali desumibili dalla legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica: tale qualificazione implica che i medesimi principi debbano costituire altrettanti limiti all'esercizio della potestà legislativa esclusiva dei predetti enti.

Per quanto attiene ai contenuti dell'articolo 2, essi appaiono solo in parte mutuati dal medesimo articolo della proposta di legge n. 1490 (Benetto Ravetto ed altri), che definisce le sorgenti fisse e le sorgenti mobili di emissioni sonore, provvede ad individuare i provvedimenti volti alla limitazione delle emissioni sonore ed a classificare — sulla base di appositi criteri — i valori limite di emissione.

Per altro, le definizioni recate dalla proposta n. 1490 risultano integrate con altre, volte a determinare la portata delle seguenti locuzioni:

— inquinamento acustico: definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con la fruizione degli ambienti medesimi;

— ambiente abitativo: identificato in ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità, con esclusione degli ambienti di lavoro destinati ad attività produttive a norma del decreto-legge n. 277 del 1991. Questi ultimi ambienti sono esclusi dall'ambito applicativo della disciplina in esame: con «disposizioni non contenute nel testo delle proposte di legge originarie», viene tuttavia precisato che rientra in tale ambito l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolge l'attività lavorativa.

Per quanto attiene alla determinazione dei valori limite, si prevede, come già nella proposta di legge Benetto Ravetto ed altri (n. 1490), che essi siano valutati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere (comma 2). Rispetto alla citata proposta di legge, si rilevano per altro le seguenti differenze:

— valore limite di emissione: viene definito tale il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (la proposta di legge n. 1490 reca una definizione più vaga, considerando limiti di emissione «quelli correlati alle varie tipologie di sorgenti individuate e valutati in prossimità diretta delle stesse»);

— valore limite di immissione: è identificato nel valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (la proposta di legge n. 1490: «il valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo esterno, misurato in prossimità dei ricettori»).

Il testo unificato opera una distinzione, non prevista dalle proposte di legge iniziali, ma contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, tra valori limite di immissione assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e valori limite differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo).

Sono infine introdotte le definizioni di due nuovi valori di riferimento: i valori di attenzione, intesi come livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, e i valori di qualità, considerati come valori di pianificazione cui tendere, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela fissati dalla legge.

L'elenco delle diverse tipologie di provvedimenti — di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale — finalizzati alla limitazione delle emissioni, ricalca sostanzialmente quello contenuto all'articolo 2, comma 3, della proposta di legge n. 1490 (Benetto Ravetto ed altri), con una significativa innovazione, costituita dall'inclusione, nel complesso dei provvedimenti di contenimento delle emissioni sonore, dei seguenti strumenti di programmazione: i piani dei trasporti urbani, quelli provinciali o regionali e quelli per la mobilità extra-urbana; la

pianificazione e gestione del traffico stradale ferroviario, aeroportuale e marittimo; la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Il medesimo articolo 2, ai commi 6-9, introduce una specifica figura professionale nel settore della tutela dall'inquinamento acustico, non prevista dagli iniziali progetti di legge: si tratta della figura del «tecnico competente». Contenuti specifici dell'attività professionale svolta dal tecnico sono: l'effettuazione delle misurazioni, la valutazione della conformità ai valori di riferimento, la redazione dei piani di risanamento acustico, lo svolgimento delle attività connesse con la valutazione di impatto ambientale.

2.2. Il quadro delle competenze.

Gli articoli da 3 a 6 del testo unificato delle Commissioni precisano la ripartizione delle funzioni normative, amministrative e tecniche tra lo Stato, le regioni, le province ed i comuni. Sotto questo profilo, il testo unificato presenta alcune rilevanti modifiche rispetto alle originarie proposte di legge nn. 198, 678, 1490.

2.2.1. Competenze dello Stato.

Riguardo alle competenze riservate allo Stato, si rileva:

a) ai fini del coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, si prevede che il ministro dell'ambiente possa avvalersi — oltre che dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli istituti e dipartimenti universitari — anche dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e del Centro superiore di ricerche e prove autoveicoli e dispositivi del Ministero dei trasporti;

b) in merito alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore volta a ridurre l'esposizione umana al rumore, si fanno salve le «competenze e le procedure» stabilite dagli articoli 71, 72, 75 e 229 del decreto-legge n. 285 del 1992 (codice della strada) relativamente ai rumori originati dai veicoli a motore;

c) per quanto attiene al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, la proposta di legge n. 1490 prescriveva l'adozione di «misure idonee a contenere il livello delle emissioni», mentre il testo unificato prevede l'adozione di appositi piani poliennali;

d) la proposta di legge n. 198 (Calzolaio ed altri) disponeva che fosse disciplinato con provvedimento statale l'uso dei soli dispositivi di allarme antifurto installati sui veicoli: il testo unificato fa rientrare nell'oggetto dell'emananda disciplina l'installazione, la manutenzione e l'uso dei predetti dispositivi, installati su sorgenti sia mobili che fisse.

Risultano ancora di nuova introduzione le disposizioni di cui alle lettere n) ed o) del comma 1 dell'articolo 3, che prevedono, rispettivamente:

lettera n): la determinazione, con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei trasporti, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina, con particolare riguardo ai criteri generali per la definizione delle procedure di abbattimento del rumore dei vettori aerei civili nella fase di decollo e di atterraggio; ai criteri per la classificazione degli aeroporti; all'individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per la regolazione dell'attività urbanistica in dette zone; ai criteri di progettazione e di gestione dei sistemi di monitoraggio del controllo dei livelli d'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

lettera o): la predisposizione, con decreto del ministro dell'ambiente — sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative — di campagne d'informazione del consumatore e di educazione scolastica.

Un'altra innovazione consiste nella previsione dell'armonizzazione delle normative di fonti secondarie da emanare in attuazione della legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

2.2.2. Competenze delle regioni (articolo 4).

In tema di competenze regionali, si segnala una sostanziale conformità tra le previsioni normative recate dal testo unificato e quelle già contenute nei progetti legislativi nn. 198 e 678 (e, in misura minore, nella proposta di legge n. 1490) fatte salve le seguenti differenze:

si prevede che la determinazione dei criteri, in base ai quali i comuni procedono alla zonizzazione del loro territorio, sia effettuata con riferimento ai valori di qualità *ex* articolo 2, comma 1, lettera h) (anziché ai «valori limite di esposizione» come previsto dalle proposte di legge). Circa il divieto del contatto diretto di aree i cui limiti si discostino in misura superiore a 5 decibel, il testo unificato — innovando rispetto alle proposte di legge originarie — dispone che, laddove non sia possibile rispettare tale vincolo nelle zone già urbanizzate a causa di preesistenti destinazioni d'uso, vengano adottati i piani di risanamento, disciplinati dall'articolo 7;

si prevede che con legge regionale siano determinate le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, in sede di rilascio dei seguenti provvedimenti: le concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili; i provvedimenti di licenza e di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture. Occorre precisare, a questo proposito, che tale peculiare competenza regionale trovava una diversa configurazione nelle proposte di legge nn. 198 e 1490: infatti, i due progetti di legge prevedevano entrambi che le regioni determinassero le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitino all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture, a prescindere dalle attività alle quali essi sono adibiti;

sono infine ascritte al novero delle competenze regionali anche la determinazione dei criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e di quelli per l'identificazione delle priorità di sequenza temporale degli interventi di bonifica acustica del territorio: si tratta di competenze che non trovavano una esplicita menzione nei progetti di legge da cui ha origine il testo unificato.

2.2.3. Competenze delle province (articolo 5).

In conformità alla legge n. 142 del 1990, di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, la normativa quadro in esame dispone che rientrino nelle competenze delle province: le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; le ulteriori competenze assegnate con legge regionale.

Accanto a tali competenze, già contemplate dalle proposte di legge, il testo unificato prevede che alle amministrazioni provinciali siano assegnate anche le funzioni di controllo e di vigilanza relative all'attuazione della legge quadro. Le province si avvalgono, a tal fine, delle strutture delle agenzie regionali dell'ambiente.

Sempre in materia di controlli, si segnala che l'articolo 2, al comma 9, con disposizioni non contenute nei progetti di legge originari, precisa che le attività di controllo dovranno essere effettuate da soggetti diversi da quelli che svolgono le azioni sulle quali deve essere svolto il controllo.

2.2.4. Competenze dei comuni (articolo 6).

Il complesso delle competenze comunali è delineato all'articolo 6 del testo unificato: anche in questo caso si rilevano talune differenze tra le disposizioni introdotte dalle proposte di legge «di base» e quelle recate dal testo unificato, approvato in sede referente.

Il testo unificato prevede che, sulla base della zonizzazione del territorio comunale, da effettuare secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale, siano individuate anche le zone in cui è possibile il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

si assegna ai comuni il compito di provvedere al controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto dell'esame dei progetti volto al rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Come già segnalato per le omologhe funzioni regionali, si ricorda che le proposte di legge originarie prevedevano che il predetto controllo avesse ad oggetto tutti i progetti relativi ad impianti ed infrastrutture per i quali si richiede la concessione edilizia, a prescindere dalle attività cui sono adibiti;

risultano ancora innovative rispetto ai testi originari la previsione del coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte per la zonizzazione del territorio comunale e l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative relative a taluni controlli in materia di inquinamento acustico (confronta articolo 14, comma 2).

Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, riprendono quelle di cui all'articolo 5, comma 3, della proposta di legge n. 193: ai comuni che presentino un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, si riconosce la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi determinati dalla regione (provincia nella formulazione della proposta di legge n. 193) di appartenenza: tali riduzioni non si applicano però ai servizi pubblici essenziali.

Il comma successivo, introdotto *ex novo* nel testo in esame, fa salve le azioni effettuate dalle amministrazioni comunali ai sensi del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo comma fa salvi gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese *ex* articolo 3 del cennato de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri: ove questi interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione, viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto.

2.3. Piani di risanamento acustico (articolo 7).

Lo strumento del piano comunale di risanamento acustico, egualmente previsto dalle tre proposte legislative «di partenza» quale piano esecutivo dello strumento pianificatorio regionale, è ora disciplinato dall'articolo 7 del testo unificato: nei progetti originari l'individuazione dei criteri e delle procedure per la predisposizione e l'adozione di detti piani veniva rimessa ad apposite leggi regionali, mentre venivano dettagliatamente elencati i contenuti obbligatori del piano comunale di risanamento.

Il nuovo articolato approvato dalle Commissioni in sede referente mantiene questa soluzione normativa, introducendovi due significative innovazioni: in primo luogo, si stabilisce l'obbligatorietà dell'adozione del piano di risanamento acustico soltanto per quei comuni nei quali si registrino le seguenti situazioni: un superamento dei valori di attenzione; non sia possibile rispettare il divieto del contatto diretto tra aree nelle quali i valori di riferimento si discostino in misura superiore a 5 decibel; il comma 4 dell'articolo 7 dispone per altro che i piani di risanamento acustico possano essere adottati anche da amministrazioni comunali che non si trovino nelle condizioni richiamate, anche al fine di perseguire valori di qualità. In secondo luogo, si dispone che i comuni provvedano al coordinamento di tali piani, con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

Inoltre, così come previsto dalla proposta di legge, nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, la giunta comunale è tenuta a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune da sottoporre al consiglio comunale per l'approvazione e da trasmettere alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza (articolo 7, comma 5).

2.4. Valutazione e documentazione di impatto acustico (articolo 8).

La procedura di valutazione di impatto acustico era prevista soltanto dalla proposta di legge n. 1490 (Benetto Ravetto ed altri), limitatamente a specifiche opere (realizzazione di aeroporti con piste di lunghezza superiore a 1.200 metri; strade di tipo B extraurbane e D urbane di scorrimento; insediamenti industriali ed attività produttive collocati in aree non esclusivamente industriali o all'interno di aree a destinazione abitativa; discoteche).

L'articolo 8 del testo unificato, al comma 1, dispone invece che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, debbano essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988.

La norma sembra pertanto introdurre una valutazione di impatto acustico per tutte le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa attualmente vigente in materia.

Altri adempimenti sono prescritti dal comma 2 dell'articolo 8 del testo unificato, a norma del quale, per la realizzazione, la modifica od il potenziamento di specifiche tipologie di insediamenti ed opere (aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A autostrade, B extraurbane principali, C extraurbane secondarie, D urbane di scorrimento, E urbane di quartiere ed F locali; discoteche ed impianti sportivi e ricreativi) i comuni dovranno richiedere una documentazione di impatto acustico. Il comma 4 estende tale previsione normativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, disponendo che le domande per il rilascio di concessione edilizia, di provvedimenti comunali che abilitino all'utilizzazione dei medesimi immobili, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive contengano una «documentazione di previsione di impatto acustico» (la parziale differenza tra le locuzioni

utilizzate non sembra avere rilevanza ai fini dell'identificazione della tipologia documentale, che dovrebbe essere la stessa prevista dal comma 2).

È opportuno rilevare, a tale proposito, che una disposizione di analogo tenore, limitata per altro alle domande di concessione edilizia relative a nuovi impianti industriali e a quelle di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle relative attività, era già recata dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, annullato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 1991.

Ulteriori obblighi sono previsti al comma 6 dell'articolo 8 del testo unificato per le attività produttive suscettibili di produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla legge: si dispone che le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività devono indicare le misure dirette a ridurre o ad eliminare le emissioni sonore. Tale documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del nullaosta. Una norma analoga era contenuta nella proposta di legge Benetto Ravetto ed altri, all'articolo 8, comma 3, che prescriveva l'indicazione di misure idonee a contenere o eliminare le emissioni sonore nelle richieste di autorizzazione all'esercizio di attività produttive o artigianali, suscettibili di produrre rumore all'interno o all'esterno degli ambienti abitativi.

La «valutazione previsionale del clima acustico» — già contemplata dall'articolo 8, comma 2, della proposta di legge n. 1490, e prevista ora dal comma 3 dell'articolo 8 del testo unificato — deve essere prodotta per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani (tipologia non contemplata dalla proposta di legge n. 1490); nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade e discoteche (tipologia non contemplata dalla proposta di legge n. 1490).

2.5 Poteri d'ordinanza (articolo 9).

Le previsioni normative relative ai poteri d'ordinanza, contenute dall'articolo 9 del testo unificato, appaiono sostanzialmente

conformi a quelle di cui all'articolo 6 della proposta di legge Calzolaio ed all'articolo 7 della proposta di legge Della Valle e Bertucci.

L'unica differenza di rilievo che si rileva è l'estensione della titolarità dei predetti poteri al prefetto ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

2.6. Sanzioni amministrative (articolo 10).

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, è prevalsa, in sede di redazione del testo unificato, la previsione di sanzioni amministrative (in conformità alle proposte di legge nn. 198 e 1490), rispetto alla soluzione normativa prospettata dalla proposta di legge n. 678, diretta a sanzionare penalmente l'inosservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di inquinamento acustico. In molti casi risultano peraltro notevolmente incrementati gli importi delle sanzioni che potranno essere irrogate.

L'articolo 10 dispone infatti che — fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità») — chiunque violi i provvedimenti d'urgenza indicati al precedente punto, legittimamente adottati dall'autorità competente, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 a 10 milioni di lire (il limite superiore di importo risulta raddoppiato rispetto a quello previsto dalle proposte di legge).

Anche per quanto attiene alla fattispecie del superamento dei limiti di emissione e di immissione sonora nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, l'articolo in esame dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni di lire (il limite superiore è raddoppiato rispetto alle previsioni delle proposte di legge nn. 193 e 678, mentre la proposta di legge n. 1490 prevedeva un importo variabile tra i 4 ed i 20 milioni di lire).

La violazione delle norme contenute nei regolamenti d'esecuzione e nelle altre disposizioni dettate in applicazione della legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 mila a 20 milioni di lire (il primo dei due limiti fissati è più basso di quello previsto dalla proposta di legge n.

1490, che ne determinava l'ammontare in un milione di lire, mentre l'importo massimo della sanzione è più alto di quello previsto dalle proposte originarie, ivi compresa la n. 1490, che lo fissava in 5 milioni di lire).

Di nuova introduzione risultano i commi 4 e 5 dell'articolo 10. Il comma 4 devolve il 70 per cento delle somme derivanti dall'irrogazione delle cennate sanzioni ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento; il comma 5 impone alle società e agli enti gestori di pubblici servizi, in caso di superamento dei valori limite di immissione e di emissione, di destinare in via ordinaria una quota fissa dei rispettivi fondi di bilancio, non inferiore al 10 per cento alle attività di manutenzione, rinnovamento e potenziamento, ad interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (su questo punto come relatori abbiamo riconosciuto la parzialità della soluzione adottata da affinare con emendamenti in aula).

2.7. Regolamenti di esecuzione (articolo 11).

Il testo unificato prevede, al pari dei progetti di legge ordinari, l'emanazione, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge, di regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora. Rispetto alle proposte di legge originarie, è indicato più in dettaglio l'oggetto di predetti regolamenti, con i quali dovrà essere dettata la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo, aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, dai natanti da diporto e da competizione, dalla localizzazione degli impianti aeroportuali e degli autodromi.

Tali regolamenti saranno emanati sotto forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri della sanità, dell'industria, dei trasporti e dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Si precisa infine che i regolamenti devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

2.8. Messaggi pubblicitari (articolo 12).

L'articolo in esame riprende le disposizioni di analogo tenore contenute nelle proposte di legge nn. 198, 678 e 1490, disponendo l'introduzione, all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, di una norma che stabilisce il divieto per la concessionaria pubblica e per le concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.

Le previsioni delle citate proposte di legge sono integrate dal richiamo, per quanto attiene alla vigilanza e alle sanzioni applicabili, alla disciplina in materia di «pubblicità ingannevole», recata dal decreto legislativo n. 74 del 1992.

2.9. Contributi agli enti locali (articolo 13).

L'articolo 13 nel testo unificato, sulla base di analoghe disposizioni contenute nelle proposte di legge nn. 198, 678 e 1490, prevede la concessione da parte delle regioni di contributi in conto interessi ed in conto capitale ai comuni ed alle province per le spese relative all'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo e per le misure previste dai piani di risanamento.

Assume carattere innovativo rispetto alle proposte iniziali il riconoscimento in via legislativa dell'accesso prioritario ai predetti contributi dei comuni che abbiano adottato i piani di risanamento.

2.10. Disciplina dei controlli (articolo 14).

Le disposizioni di cui all'articolo 14, non previste nelle proposte di legge originarie, consentono l'impiego, da parte delle amministrazioni provinciali, delle strutture delle agenzie regionali dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza (comma 1): i componenti di tali agenzie hanno libero accesso ai luoghi ove si esercitano le attività fonti di rumore, senza limiti di orario e di segreto industriale (comma 4).

Per quanto attiene ai comuni, essi esercitano le seguenti funzioni amministrative, relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare; della disciplina degli impianti adibiti ad attività produttive, eccetera, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività da svolgere

all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'esercizio delle competenze attribuite ai comuni; della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico e di quella relativa alla valutazione previsionale del clima acustico (confronta articolo 8).

Al personale incaricato dei controlli è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (comma 3).

2.11. Regime transitorio (articolo 15).

Il regime transitorio recato dall'articolo 15 del testo in esame ricalca in parte quello dettato dalle proposte legislative «di base», prevedendo che, nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione, sino all'entrata in vigore dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi, trovino applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 (comma 1).

Di nuova introduzione rispetto alle proposte iniziali risultano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15, che, ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa proposta, impone alle imprese interessate di presentare i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla zonizzazione acustica dei territori comunali in zone.

Anche rispetto al regime transitorio il testo delle Commissioni si caratterizza per l'esigenza riconosciuta di ulteriori precisazioni con emendamenti in aula.

3. L'obiettivo è abbassare il volume: la legge è uno degli strumenti miti.

È la prima proposta organica di origine parlamentare e di interesse ecologico che viene approvata, dopo un anno di contorte discussioni e contraddittorie votazioni su decreti di dubbio impatto ambientale. È un testo snello, «quadro», senza allegati e tabelle, che definisce competenze e scadenze per una seria organica «politica acustica», di prevenzione e risanamento rispetto al troppo rumore della nostra vita quotidiana.

L'articolo 2 tenta la strada di definizioni esplicite e semplici (con valori di soglia e di

qualità accanto a limiti di tollerabilità assoluti e differenziali), aggiornate rispetto alla normativa europea e suggerisce la nuova figura di tecnico competente.

L'articolo 3 elenca minuziosamente i «doveri» dello Stato, i decreti da approvare (e le scadenze) rispetto ai limiti, alle tecniche di misurazione, a singole sorgenti.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 delineano gli indirizzi della pianificazione di regioni e enti locali per la zonizzazione e il risanamento del clima acustico sul territorio.

L'articolo 8 parla di valutazione/previsione di impatto acustico. Negli articoli successivi si razionalizza il sistema sanzionatorio (anche con innovazioni di principio: commi 4 e 5 dell'articolo 10, comma 2 dell'articolo 13), si interviene sugli *spots* e sulle sigle televisive, si consente un opportuno periodo transitorio per alcune attività.

Non sono previsti finanziamenti specifici e fondi in capitoli di bilancio; tra l'altro il Governo Berlusconi a dicembre bocciò tutti gli emendamenti alla finanziaria 1995 che accantonavano stanziamenti per la «futura» (Tabella C) legge sull'inquinamento acustico. Saranno comunque utilizzabili alcuni progetti già previsti nel programma triennale e bisognerà prevedere uno specifico capitolo nella finanziaria 1996 se per luglio la legge sarà definitivamente approvata. Del resto, molti interventi sono attività istituzionali degli enti; altri sono collegati ad «altre» riconversioni ecologiche dell'economia: riduzione del traffico individuale privato, riordino dei piani urbanistico-territoriali, ricerca applicata per prodotti meno fono-inquinanti, eccetera. La legge dovrebbe essere una premessa e uno stimolo per ...abbassare il volume!

In Italia, intorno a noi c'è troppo rumore. A produrlo è il modo concreto in cui si organizza la vita oggi, non solo e non tanto singole volontà cattive, singoli duri d'orecchio, singole brutte abitudini. La crescita del rumore è fenomeno moderno, legato allo sviluppo del fordismo e del macchinismo, alle dinamiche di urbanizzazione massiccia, ai criteri utilitaristico-economici del costruire. E, perciò, per ottenere di abbassare il volume la legge è strumento parziale. Strumento, cioè definizione di un punto fermo e di

condizioni realistiche, approssimazione di obiettivi concreti, manuale di comportamento tendenziale, presa di consapevolezza e responsabilizzazione per interventi sulle sorgenti, sulle vie di trasmissione, di soggetti pubblici, sui ricevitori (specie viventi...). Parziale cioè concorso e contesto di un processo che non potrà che essere lento e graduale, affidato ad altri strumenti e a molteplici soggetti pubblici e privati, a comportamenti individuali e collettivi.

Non vi aspettate dunque troppo dalla nostra legge. E non chiedetele ciò che non può offrire. Non servirebbe fissare limiti perfetti per creare solo abusi spesso incontrollabili o incontrollati. Utilizzo volutamente il termine «strumento mite». Nella legge non trovate numeri, tabelle, allegati, ma piuttosto la minuziosa indicazione di chi deve definirli e aggiornarli, deleghe al Governo e alle regioni, indirizzi e priorità.

Per abbassare il volume bisognerà anche intervenire sull'aria e sull'energia, sull'industria e sul traffico. Ci vuole tempo, anche se bisogna indicare chiaramente la via. Il nostro auspicio è che la legge imponga piani che conducano ciascuna emissione a regolarsi e ciascuna immissione ad essere monitorata e regolata. Ciò non esime, certo, da un giudizio severo sul passato. E chi ha detto che tante case automobilistiche, tanti cantieri, tante discoteche, tanti enti di pubbliche infrastrutture debbono aspettare le norme (e magari le imposizioni) per ridurre l'impatto ambientale e i rischi alla salute, per investire nella ricerca e nella tecnologia, per inglobare futuro e ambiente nel bilancio costi-benefici? E chi dice che alla critica (e magari all'autocritica di alcuni di essi) non debba collegarsi un progetto politico progressista e democratico, per un'alternativa di governo rispetto alla destra e al passato, fondata su uno sviluppo sostenibile e, dunque, su un'unità di analisi economico-ecologica ripensando, in questo contesto, occupazione e fisco di un nuovo stato sociale ambientale?

Non è oggetto di norma una politica acustica di cui la rapida approvazione della legge quadro è oggi premessa urgente; una politica modulata sul territorio, scadenzata nel medio periodo, articolata in provvedimenti diversi amministrativi, tecnici, co-

struttivi e gestionali, di pianificazione e di contenimento, di bonifica e di prevenzione, attivi e passivi. E per politica acustica intendo anche un movimento diffuso contro l'inquinamento acustico, valutazione preventiva d'impatto, relazioni sul clima territoriale, attività di associazioni e cittadini.

Accanto ad interventi su singoli ricettori/unità, accanto ad interventi tecnologici preventivi, occorre impostare un piano di interventi strategici sul «sistema delle sorgenti» e quindi sui trasporti, riducendo il traffico, riducendo le emissioni, incentivando l'autogestione di un «clima» acustico.

Non c'è giorno che i giornali non riportino notizie di questa o quella emergenza da rumore: discoteche, *spots* televisivi, mezzi di trasporto... La legge aiuterà a combatterle; ma conterà comunque molto anche la capacità amministrativa collettiva della comunità, l'autogestione di un percorso di limitazione del rumore, l'esperienza concreta di un assessore al traffico di limitazione del rumore.

Non c'è giorno che non si aggiungano nuove analisi, monitoraggi, rilevazioni sulle zone diverse di una città, magari con il benemerito treno verde. La legge contribuirà ad una raccolta sistematica; ma conterà comunque molto una seria campagna di massa per la qualità della vita urbana e la modifica di comportamenti individuali.

Non c'è giorno che non veniamo sommersi da un cumulo insostenibile di messaggi diversi, in crescita quantitativa e omologhi qualitativamente, con sbalzi ulteriori di rumore per le sigle di Mentana e gli *spots* pubblicitari, talora inutili, banali, confusi, sempre rumorosi. La legge regolerà almeno il clima acustico, per chi vorrà o potrà; ma conterà comunque qualcosa, un pensiero ironico, uno sguardo critico, un impegno ideale.

Possiamo alzare la voce per abbassare il volume? Sì, se nella voce alta ci sono silenzi, ascolti, pause, ritmi.

Sapremmo davvero fare a meno del troppo rumore nell'organizzazione attuale di tempi e spazi? Non ne avete paura, non ne avreste un poco paura? Riusciamo a pensare, a attenuare il rumore senza proporre l'isolamento (non solo acustico)? Alcuni se-

miologi (penso a Volli) ricordano che «anche se in apparenza ne costituisce l'opposto, il silenzio ha un ruolo importante nella comunicazione»; il silenzio come premessa dell'ascolto e della comprensione, ma anche il silenzio come chiusura e volontà di ignorare l'altro e di protestare; il silenzio come paura ma anche come esitazione. E conclude: «l'opposto del silenzio non è il linguaggio, ma piuttosto il rumore, il disturbo disordinato del canale che rende impossibili sia le funzioni del linguaggio che quelle del silenzio».

Eppure alcuni linguisti (penso a Bologna) descrivono la nostra società come una fuga dal silenzio, associando l'assenza di voce alla morte della vita e, magari nell'inconscio, il silenzio alla morte. Tanto che Gianna Nannini, musicista ed etnomusicologa, sostiene che la voce deve far rumore: rompere il silenzio e renderlo euforico, sovrapponendo canto e corporalità.

Ed ecco che l'enciclopedia Einaudi proponeva il binomio suono rumore, descrivendo la storia della musica in parte come storia del superamento della semplice combinazione di suoni «in maniera gradevole per l'orecchio». Il silenzio è una condizione del suono, la musica un insieme di silenzi e suoni: ciò che si crede essere il silenzio non è in realtà che un rumore di fondo. Rumore di fondo. Rumore di fondo. Salterebbe, dunque, la classica distinzione tra suono come «risultato di vibrazioni periodiche e regolari» e rumore come «risultato di vibrazioni aperiodiche» o come «vibrazione erratica intermittente o statisticamente aleatoria».

Il rumore, direi, è comunque una sensazione acustica. Lo stesso decibel, purché un'unità di misura, è un valore di riferimento. Il rumore è un fatto soggettivo: dipende certo da intensità troppo elevata, assenza di altezza definita, mancanza di organizzazione ma non necessariamente tutto ciò, in ogni momento, per ogni persona assume carattere sgradevole o inaccettabile: «Il rumore è ciò che si riconosce come ciò che disturba e/o è sgradevole». La dialettica tra suono e rumore è in continua evoluzione, è un pezzo della storia della musica. E forse non solo della musica...

Il rumore è una relazione soggettiva, di-

pendente dall'apparato che emette, dalla via di comunicazione, dall'apparato uditivo. Per questo ne parliamo in termini politici. Si può urlare in una stanza insonorizzata. Si può ascoltare un film muto. Vi sono inutili rumori paurosi (sirene) e chiassi non più accettati (bambini).

Sia chiaro, la legge vogliamo farla e ci saranno belli e buoni limiti e valori, tecniche di misurazione, misuratori, controlli, sanzioni, piani di risanamento acustico. Ma, ecco, tocca un poco anche a noi, nella politica, ricostruire le condizioni dell'ascolto; evitare discorsi rumorosi, silenzi rissosi; parlare più piano, usare altri sensi per comunicare. E soprattutto agire con ritmo e coerenza. È nell'azione politica pure che vi è troppo rumore. Anche la relazione (scritta) a questa legge vuole battere un piccolo tempo per un'ecologia della comunicazione. Mitemente. Sommessamente.

Il testo che stiamo per approvare è anche frutto di un impegno intenso, e talora volontaristico, in questa legislatura. Nelle Commissioni ambiente e trasporti l'esame è iniziato già dopo l'estate, a settembre; vi sono state svariate riunioni (seppur rade) del Comitato ristretto fino a febbraio, il tutto complicato dalla necessità di convocare congiuntamente due distinte (e già sovraccariche) Commissioni permanenti. Dopo l'adozione del testo unificato il 23 febbraio e ulteriori discussioni e modifiche, giungiamo oggi ad un positivo approdo.

L'iter della discussione alla Camera è stato lungo e complesso. Ringrazio le funzionarie e i funzionari, le segreterie e gli apparati delle Commissioni per la pazienza e l'intelligenza con le quali ci hanno seguito e aiutato; e, con loro, il personale del Servizio Studi, in particolare la dottoressa Paola Bonacci, del dipartimento territorio.

Tutti i gruppi, in qualche modo, magari in momenti diversi (nella proposta o in Commissione, nel Comitato ristretto o con emendamenti) hanno trovato l'occasione di arricchire la qualità della proposta finale e di questo lavoro unitario, al di là dei singoli voti, fuori comunque da logiche di maggioranza, siamo grati. Importante è stato il ruolo del Governo, dei ministri, dei sottosegretari, dei funzionari dei ministeri (almeno

quattro strettamente coinvolti) che, pur in forme talora poco coordinate e tempestive, hanno via via costituito indispensabili interlocuzioni istituzionali.

E apprezzabili sono state le centinaia di suggerimenti forniti, soprattutto nelle audizioni ufficiali che abbiamo promosso (anche nella scorsa legislatura), con associazioni ambientaliste, enti pubblici, forze sociali e imprenditoriali, operatori ed esperti.

Ringrazio infine il collega Castelli, con il quale abbiamo sviluppato un proficuo raccordo, al quale ha prestato anche la sua specifica professionalità.

Siamo anche consapevoli che si tratta ancora solo di un ramo del Parlamento e che la legge rinvia a decreti, regolamenti, atti governativi, leggi regionali e piani comunali. In tal senso il Parlamento dovrà continuare comunque ad occuparsene, sollecitarne e valutarne l'attuazione, chiedere il rispetto di scadenze e competenze. Per intanto, il nostro augurio è che il Senato sappia valutare questo testo con profondità e urgenza e, pure nella sua autonomia, propria di un sistema costituzionale di bicameralismo paritario, consentirà in tempi brevi di giungere alla approvazione definitiva di una legge attesa e organica di riforma ambientalista.

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL
DEPUTATO ROBERTO CASTELLI, RE-
LATORE PER LA IX COMMISSIONE,
SULLA PROPOSTA DI LEGGE NN. 63-
198-678-1490.**

ROBERTO CASTELLI, *Relatore per la IX Commissione*. Per un più puntuale commento al testo si rimanda alla relazione allegata al testo unificato delle Commissioni. Qui intendo soltanto mettere in risalto alcuni aspetti, ritengo innovativi, che, da parte dei relatori, si è voluto introdurre nel testo, al di là dello sforzo di unificazione dei quattro testi esaminati.

Il più rilevante l'introduzione della figura del tecnico competente.

Si vuole rimarcare che la definizione di una figura in grado di svolgere un servizio adeguato alle esigenze è una tendenza non nuova; ricordiamo a questo proposito la

definizione contenuta nel decreto-legge 277 del 15 agosto 1991 del medico competente, così come nel decreto-legge 626/94.

Così facendo si vuole risolvere la situazione di caos che esiste in questo momento nel Paese, poiché, a fronte dell'esigenza di ottenere servizi qualificati, agiscono operatori improvvisati senza alcuna preparazione professionale. A questo proposito si è valutato con grande favore la proposta di istituire corsi superiori di formazione professionale, attraverso un emendamento presentato dal Governo.

Ciò anche alla luce del fatto che ancora oggi non esiste in Italia la figura del *noise engineer* che invece esiste da parecchi anni sia negli Stati Uniti d'America che in Inghilterra.

La seconda importante questione riguarda l'introduzione di una serie di attribuzioni allo Stato previste all'articolo 3 comma 1 lettere n, o, per la determinazione delle misure di contenimento del rumore legato al traffico aereo. A questo proposito ricordo che nessuna delle quattro proposte di legge prevedeva la regolazione di questa materia, lasciandola evidentemente ad appositi provvedimenti. Si è invece ritenuto opportuno introdurre anch'essa all'interno del testo per dare completezza alla presente legge, che ha l'ambizione di divenire testo fondamentale di riferimento per la futura regolamentazione della materia.

A questo proposito va rilevato che si è provveduto ad introdurre anche la disciplina del rumore emesso da natanti ed imbarcazioni (lettera m nel comma 1 articolo 3).

A tutt'oggi infatti non esiste alcuna regolamentazione del settore e ciò da origine a casi veramente eclatanti quali le imbarcazioni da traino per le competizioni di velocità di sci d'acqua che presentano potenze sonore tali da inquinare aree assai vaste di territorio.

La salvaguardia dei principi fondamentali introdotti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991, l'apposizione dell'accento sulle peculiari caratteristiche del rumore relativo al traffico aereo, ferroviario e veicolare, l'armonizzazione con le normative sia nazionali che comunitarie già operanti, sono state già ricordate nella relazione d'accompagnamento per cui non è necessario ribadire ulteriormente.

Ci si vuole invece soffermare su alcuni aspetti dell'articolo 10 che prevede gli aspetti sanzionatori.

Si è voluto da parte dei relatori inasprire le sanzioni amministrative al fine di attivare un reale deterrente alle violazioni della legge, pur senza introdurre norme inutilmente punitive con il risultato che sarebbero rimaste lettera morta.

A proposito del comma 5 è stato presentato un emendamento che si sforza di superare il contenuto eccessivamente dirigistico del testo approvato dalle commissioni riunite. L'obiettivo è sempre quello di agire con realismo al fine di raggiungere traguardi concreti. Proprio in quest'ottica è stato introdotto il comma 2 dell'articolo 15 che in sostanza riapre i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la presentazione di piani di risanamento acustico. Ciò perchè è noto che una minima percentuale di aziende ha presentato a suo tempo i piani medesimi.

Così facendo, l'intendimento è quello di far venire alla luce e sanare una ulteriore quota parte di aziende che oggi sono fonte di inquinamento acustico sul territorio nazionale.

Per finire voglio ringraziare il collega Calzolaio relatore per l'VIII Commissione per il prezioso lavoro svolto e l'impegno profuso.

CONSIDERAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI LUCIO TESTA NELLA DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE NN. 63-198-678-1490.

LUCIO TESTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo manifesta l'apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione.

Il testo di legge unificato rappresenta il necessario adeguamento della normativa statale in materia di inquinamento da rumore.

Negli ultimi anni sono entrate in vigore una serie di leggi consistenti soprattutto in decreti attuativi di recepimento di direttive comunitarie. Si tratta, come è evidente, di normativa episodica e parziale che ha reso

ancora più urgente l'esigenza di una legge quadro che, ponendo ordine nel settore, dia certezza di riferimento, nell'ambito delle competenze delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sia sotto l'aspetto normativo specifico che per l'esercizio della funzione di contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico.

La legge quadro sul rumore darà un quadro normativo unitario e coerente in cui saranno collocate le precedenti norme di settore e quelle future. Il testo della legge quadro sul rumore distribuisce le competenze in modo preciso al fine di evitare ogni tipo di conflitto fra gli organi dello Stato, le regioni, gli enti locali ed i privati cittadini.

Rispettando il principio informatore delle leggi quadro, anche in questa, relativa al contenimento ed all'abbattimento dell'inquinamento da rumore, ogni singolo settore di interesse (industrie, trasporti, attività umana in genere) sarà trattato in modo specifico, mediante decreti attuativi predisposti dal Governo, normative regionali, provinciali e comunali. Si tratta di una legge attesa da molto tempo, che pone l'Italia sullo stesso piano delle altre nazioni europee più avanzate, nella protezione e conservazione dell'ambiente abitativo ed esterno.

Il Governo ha seguito con particolare interesse lo sviluppo del testo proposto ed ha, mediante i propri organi tecnici, collaborato al miglioramento ed approfondimento del testo stesso. Pertanto ne raccomanda la rapida approvazione anche negli emendamenti discussi in sede di Commissione, al fine di procedere, in tempi rapidi, alla decretazione attuativa di propria competenza.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MARIA LENTI E PAOLO GALLETTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE NN. 63-198-678-1490.

MARIA LENTI. È risaputo che la riduzione ed il controllo dei rumori sono una necessità ambientale, sociale, di tutela della salute fisica e psichica di tutti gli abitanti delle aree metropolitane, e anche dei centri abitati.

Il rumore del traffico, non solo nelle arterie di grande scorrimento, quello degli aereo-

porti, delle aree industriali, all'interno ed all'esterno, i guasti provocati sono noti da tempo. Toccando l'udito, la psiche, provocano interferenze alla comprensione della parola o di altri segnali acustici, provocano interferenze nel rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento. Provocano anche sensazioni di fastidio.

Mi sono sempre chiesta, nella mia pratica di insegnante, come potessero gli studenti delle grandi città, con istituti ubicati in aree trafficatissime, dare ascolto al proprio interesse di studio con un sottofondo che raggiunge talora anche 80-90 decibel o più.

Ma, nei centri storici, in più, l'inquinamento acustico lede monumenti, palazzi, opere d'arte non ricostruibili e la cui perdita è un grave danno, sottrazione voluta di patrimonio culturale e di civiltà. Posso riferirmi a studi di architetti, ingegneri, fisici che hanno lavorato alla redazione di piani regolatori generali: per esempio di quello di Urbino, ancora nel lontano 1960.

Allora, arrivare a diminuire, controllare, se non evitare del tutto, l'inquinamento acustico, è ancora oggi, anzi tanto più oggi, per l'aumentato volume dei rumori nella loro complessità, un obiettivo da ricercare.

Già nella scorsa legislatura il Senato aveva licenziato una legge (su cui peraltro si modella questa della Camera) non giunta a completamento per lo scioglimento anticipato del Parlamento. L'unico strumento al riguardo, di una qualche efficacia, ma lontano nel tempo — considerati i cambiamenti e le accelerazioni di cui la nostra società è stata oggetto e soggetto — è contenuto nell'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986. Questo ha dato origine al decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 1991: «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno».

In esso, però, si disciplinano le sorgenti mobili, cioè la maggior fonte di inquinamento delle attuali società. In più, esso è stato annullato in alcuni aspetti fondamentali dalla sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991 dalla Corte costituzionale. Inoltre, poiché non prevedeva sanzioni, esso è stato spesso inapplicato.

Questa legge, su cui il gruppo di rifonda-

zione comunista-progressisti esprime un voto favorevole, ha — a nostro parere — alcune positive indicazioni: insiste sulla prevenzione piuttosto che sulla punizione; coinvolge positivamente le regioni, i comuni, le province; coinvolge i soggetti fonti di inquinamento acustico affinché si dotino di strumentazione adeguata a prevenirlo e ad evitarlo; introduce la figura del tecnico competente, il che dovrebbe evitare arbitrarie e soggettive quanto aleatorie rilevazioni e misurazioni. Sono convinta che anche questo aspetto della questione ambientale ha un suo precedente nella «educazione al silenzio», come adesione ai rumori «naturali», al cogliere più l'essere che l'apparire, al rispetto degli altri e delle altre, della salute di tutti e tutte.

Ma non sono altrettanto consapevole che una tecnologia, una produzione, eccetera, abbiano necessariamente soglie di rumorosità. Giusto la tecnologia e gli studi su di essa possono attivare processi di riduzione, così come leggi adeguate contribuiscono, io spero in modo essenziale, a che l'inquinamento, perché di questo si tratta, venga ridotto e non, invece, dilaghi.

Da anni i rilievi dei turisti stranieri in Italia si appuntano anche su tale «caratteristica»: tanto che, per esempio, in località balneari o di vacanza molto frequentate, i sindaci hanno emesso ordinanze in proposito. Talora singoli albergatori od operatori sono intervenuti a titolo personale nelle loro proprietà.

Ben venga allora dal Parlamento una legge che nel dare agli enti locali disposizioni precise li obblighi ad intervenire con strumenti legislativi precisi, chiari e distesamente applicabili.

Per tutto ciò, ripeto, rifondazione comunista-progressisti vota «sì» a questa legge.

PAOLO GALLETTI. A nome del gruppo progressisti-federativo annuncio il voto favorevole a questa legge quadro sull'inquinamento acustico, una legge che presenta un grave difetto: quello di essere stata approvata con venti anni almeno di ritardo!

E forse anche la consapevolezza dei gravi danni alla salute ed alla qualità della vita provocati dalla mancanza di una politica di prevenzione dell'inquinamento acustico ha

contribuito a costruire le larghe convergenze registrate in quest'aula. Ora che, purtroppo, la gran parte del danno strutturale è già stato fatto da un malgoverno diffuso del territorio, dai sistemi produttivi e abitativi, dalle infrastrutture e da un irrazionale sistema di mobilità, occorre muoversi su diversi obiettivi: 1) un diverso governo ed una diversa pianificazione che prevengano l'inquinamento acustico a partire dai piani urbani del traffico; 2) piani rigorosi di risanamento delle situazioni illegali esistenti; 3) un miglioramento, alla fonte, in chiave ambientale delle tecnologie per la produzione e per la mobilità; 4) controlli e sanzioni rigorose uguali su tutto il territorio nazionale che assicurino il rispetto della legge ed il raggiungimento di livelli di qualità.

La qualità ambientale è oggi un indicatore essenziale del benessere, della ricchezza, della civiltà stessa in un popolo e costituisce anche un fattore importante per la stessa competitività delle merci sui mercati internazionali.

Questa legge quadro dovrebbe evitare la trappola del *business* del disinquinamento, costoso ed inefficace, così come ha dimostrato tutta la vicenda della depurazione delle acque, per attivare invece un circolo virtuoso per la prevenzione, la programmazione ed il risanamento. Una sfida per le istituzioni e le amministrazioni a tutti i livelli: quella di un intervento di tipo gestionale, organizzativo e strutturale che superi l'emergenza ed il settorialismo.

Mi auguro che la cultura verde ed ecologista che ispira questo provvedimento si traduca in una sia pur graduale ma efficace azione di governo per ridurre il «rumore» distruttivo e ricostruire un *habitat* favorevole alla libera comunicazione tra i viventi ed alla contemplazione della bellezza.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
 - C = voto contrario (in votazione palese)
 - V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
 - A = astensione
 - M = deputato in missione
 - T = Presidente di turno
 - P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 11226 A PAG. 11242) ***							
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	pdl 63 e abb. - em. 1.2	3	134	205	170	Resp.
2	Nom.	articolo 1	3	341	3	173	Appr.
3	Nom.	em. 2.27	4	368		185	Appr.
4	Nom.	em. 2.28	4	348		175	Appr.
5	Nom.	em. 2.29	3	340		171	Appr.
6	Nom.	em. 2.5	7	97	219	159	Resp.
7	Nom.	em. 2.7	Mancanza numero legale				
8	Nom.	em. 2.7	7	135	184	160	Resp.
9	Nom.	em. 2.8	12	137	179	159	Resp.
10	Nom.	em. 2.9	4	130	208	170	Resp.
11	Nom.	em. 2.30	6	347	2	175	Appr.
12	Nom.	em. 2.36	4	353		177	Appr.
13	Nom.	em. 2.31	4	365		183	Appr.
14	Nom.	em. 2.22	5	369		185	Appr.
15	Nom.	em. 2.32	5	371		186	Appr.
16	Nom.	em. 2.33	57	311		156	Appr.
17	Nom.	em. 2.34	6	355		178	Appr.
18	Nom.	articolo 2	6	370		186	Appr.
19	Nom.	em. 3.1	4	158	212	186	Resp.
20	Nom.	em. 3.38	5	349	1	176	Appr.
21	Nom.	em. 3.27	5	368		185	Appr.
22	Nom.	em. 3.40	6	374		188	Appr.
23	Nom.	em. 3.3	4	377		189	Appr.
24	Nom.	em. 3.42	4	373	1	188	Appr.
25	Nom.	em. 3.39	6	363		182	Appr.
26	Nom.	em. 3.28	7	372		187	Appr.
27	Nom.	em. 3.29	5	380		191	Appr.
28	Nom.	em. 3.30	4	373		187	Appr.
29	Nom.	em. 3.36	6	372		187	Appr.
30	Nom.	em. 3.31	4	364		183	Appr.
31	Nom.	em. 3.32	4	374		188	Appr.
32	Nom.	em. 3.41	5	374		188	Appr.
33	Nom.	em. 3.37	5	370	2	187	Appr.
34	Nom.	em. 3.33	6	361	1	182	Appr.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

*** ELENCO N. 2 (DA PAG. 11243 A PAG. 11259) ***							
Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
35	Nom.	em. 3.34	4	367	1	185	Appr.
36	Nom.	em. 3.35	5	363	1	183	Appr.
37	Nom.	em. 3.22	9	371	2	187	Appr.
38	Nom.	articolo 3	4	383		192	Appr.
39	Nom.	em. 4.12	5	366	1	184	Appr.
40	Nom.	em. 4.13	5	356		179	Appr.
41	Nom.	em. 4.14	5	364		183	Appr.
42	Nom.	em. 4.6	5	362	1	182	Appr.
43	Nom.	em. 4.8	6	161	204	183	Resp.
44	Nom.	articolo 4	5	352	2	178	Appr.
45	Nom.	em. 5.1	7	350		176	Appr.
46	Nom.	articolo 5	6	353		177	Appr.
47	Nom.	em. 6.9	5	350		176	Appr.
48	Nom.	em. 6.1	5	348		175	Appr.
49	Nom.	em. 6.3	4	137	213	176	Resp.
50	Nom.	em. 6.7	4	138	219	179	Resp.
51	Nom.	em. 6.10	6	335	3	170	Appr.
52	Nom.	em. 6.8	6	340	2	172	Appr.
53	Nom.	articolo 6	5	347		174	Appr.
54	Nom.	em. 7.12	5	348		175	Appr.
55	Nom.	em. 7.13	5	336		169	Appr.
56	Nom.	articolo 7	5	345		173	Appr.
57	Nom.	em. 8.8	6	335	2	169	Appr.
58	Nom.	em. 8.9	9	23	316	170	Resp.
59	Nom.	articolo 8	5	344		173	Appr.
60	Nom.	articolo 9	6	214	111	163	Appr.
61	Nom.	em. 10.15	5	319	1	161	Appr.
62	Nom.	em. 10.13	6	318		160	Appr.
63	Nom.	em. 10.4	4	331	1	167	Appr.
64	Nom.	subem. 0.10.14.1	13	275	42	159	Appr.
65	Nom.	em. 10.14	33	296	1	149	Appr.
66	Nom.	articolo 10	5	335		168	Appr.
67	Nom.	subem. 0.11.5.1	4	317	2	160	Appr.
68	Nom.	em. 11.5	5	326		164	Appr.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

*** ELENCO N. 3 (DA PAG. 11260 A PAG. 11276) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
69	Nom.	em. 11.4	8	21	296	159	Resp.
70	Nom.	em. 11.8	6	329	2	166	Appr.
71	Nom.	articolo 11	4	332	1	167	Appr.
72	Nom.	em. 12.1	3	138	190	165	Resp.
73	Nom.	em. 12.2	123	205	1	104	Appr.
74	Nom.	articolo 12	4	318	2	161	Appr.
75	Nom.	articolo 13	4	321	1	162	Appr.
76	Nom.	em. 14.4	3	324	1	163	Appr.
77	Nom.	em. 14.1	3	328		165	Appr.
78	Nom.	em. 14.2	7	126	198	163	Resp.
79	Nom.	em. 14.3	Mancanza numero legale				
80	Nom.	pdl 63 e abb. - voto finale	3	304	1	153	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

• Nominativi •	• ELENCO N. 1 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 •																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
VIDO GIORGIO	C	F	F	F	F	C	P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIETTI MICHELE																																				
VIGEVANO PAOLO	F										F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VIGNALI ADRIANO	C	F	F	F	F		P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIGNERI ADRIANA							C	P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIGNI FABRIZIO	C	F	F	F	F	C	P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIOLANTE LUCIANO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
VISCO VINCENZO																																				
VITO ELIO	F											F	F								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VIVIANI VINCENZO	C	F	F	F	F	C	P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOCOLI FRANCESCO	C	F	F		F	F	P	C	C	C	F									F	C				F	F	F	F								
VOZZA SALVATORE	C	F	F	F		C		C				F																								
WIDMANN JOHANN GEORG	F	A	A	A	A	A	P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ZACCHEO VINCENZO		F			F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZACCHERA MARCO	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAGATTI ALFREDO								C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANI MAURO	C	F																																		
ZELLER KARL	F	A	A	A	A	A	P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ZEN GIOVANNI	C	F	F		F	C	P	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZENONI EMILIO MARIA		F						C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZOCCHI LUIGI	F	F	F	F	F	C		F														F	A					F	F							

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 2 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 68 ▪																																						
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68					
ACIERNO ALBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F				
ACQUARONE LORENZO																																							
ADORNATO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F				
AGNALETTI ANDREA																													C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	
AGOSTINACCHIO PAOLO																																							
AGOSTINI MAURO		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F			
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
ALEMANNI GIOVANNI																																							
ALIPRANDI VITTORIO	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	F	A	F	F	A	C	F													
ALOI FORTUNATO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	A	A	F	F	F	F	F			
ALOISIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ALTEA ANGELO																																							
AMICI SESA																																				F	F	F	
AMORUSO FRANCESCO MARIA																																							
ANDREATTA BENIAMINO	F	F	F	F	F		F	C	F	F																													
ANEDDA GIANFRANCO																																							
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ANGHINONI UBER	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ANGIUS GAVINO																																							
APREA VALENTINA																																					F	F	F
ARATA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO																																							
ARDICA ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
ARLACCHI GIUSEPPE																																							
ARRIGHINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ASQUINI ROBERTO																																							
AYALA GIUSEPPE																																							
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F		
BACCINI MARIO																																							
BAIAMONTE GIACOMO	F	F	F	F																								F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDÌ GUIDO BALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BALLAMAN EDOUARD																																							
BALOCCHI MAURIZIO																																							
BAMPO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F								F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
BANDOLI FULVIA	F																																				C	F	F
BARBIERI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
BARESI EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Nominativi	ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80												
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
ACIERNO ALBERTO	C	F	F										
ACQUARONE LORENZO													
ADORNATO FERDINANDO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	P	F		
AGNALETTI ANDREA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	P	F		
AGOSTINACCHIO PAOLO													
AGOSTINI MAURO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F	
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	F					F	F	C			
ALBERTINI GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P		
ALEMANNI GIOVANNI													
ALIPRANDI VITTORIO										F			
ALOI FORTUNATO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
ALOISIO FRANCESCO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F	
ALTEA ANGELO													
AMICI SESA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F	
AMORUSO FRANCESCO MARIA										F			
ANDREATTA BENIAMINO													
ANEDDA GIANFRANCO													
ANGELINI GIORDANO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F	
ANGHINONI UBER	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P		
ANGIUS GAVINO													
APREA VALENTINA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ARATA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
ARCHIUTTI GIACOMO													
ARDICA ROSARIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P		
ARLACCHI GIUSEPPE													
ARRIGHINI GIULIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F	
ASQUINI ROBERTO													
AYALA GIUSEPPE								F	F	C	P	F	
AZZANO CANTARUTTI LUCA													
BACCINI MARIO													
BAIAMONTE GIACOMO	C	F	F		F	F	F	F	F	F			
BALDI GUIDO BALDO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P		
BALLAMAN EDOUARD							F			P			
BALOCCHI MAURIZIO													
BAMPO PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F	
BANDOLI FULVIA	C										F		
BARBIERI GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BARESI EUGENIO	C	F	F		F	F	F	F	F	P	P	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Nominativi	ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
BOLOGNESI MARIDA												
BONAFINI FLAVIO		F	F							P		
BONATO MAURO			F		F	F						
BONFIETTI DARIA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BONGIORNO SEBASTIANO		F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	
BONITO FRANCESCO	C	F	F	C		F	F	F	F	C	P	F
BONO NICOLA												
BONOMI GIUSEPPE											F	
BONSANTI ALESSANDRA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BORDON WILLER												
BORGHEZIO MARIO	F	F	F	C	F	F	F			P	P	
BORTOLOSO MARIO			F	F	F							
BOSELLI ENRICO												
BOSISIO ALBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	
BOSSI UMBERTO												
BOVA DOMENICO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BRACCI LIA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA		F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BRACCO FABRIZIO FELICE	F	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BROGLIA GIAN PIERO												
BRUGGER SIEGFRIED	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	
BRUNALE GIOVANNI	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
BRUNETTI MARIO												
BUONTEMPO TEODORO												
BURANI PROCACCINI MARIA	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO												
CABRINI EMANUELA	C	F	F									
CACCAVALE MICHELE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	C	F	F								F	
CALDERISI GIUSEPPE	C	F		C	F	F	F	F	F			
CALDEROLI ROBERTO					F	F	F	F	F	P	F	
CALLERI RICCARDO											F	
CALVANESE FRANCESCO										P	F	
CALVI GABRIELE												
CALZOLAIO VALERIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
CAMOIRANO MAURA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
CAMPATELLI VASSILI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

Nominativi	ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
COLA SERGIO												
COLLAVINI MANLIO												
COLOMBINI EDRO												
COLOSIMO ELIO		F	F	F					F			
COLUCCI GAETANO	C	F	F					F	F	P		
COMINO DOMENICO			F	F	F	F	F	F	P	F		
COMISSO RITA			C	A	F		F		C	P		
CONTE GIANFRANCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CONTI CARLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	
CONTI GIULIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CORDONI ELENA EMMA										F		
CORLEONE FRANCO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
COSSUTTA ARMANDO	C	F	C	A	F	F	F	F	C			
COSTA RAFFAELE										A		
COVA ALBERTO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CRIMI ROCCO	C	F	F									
CRUCIANELLI FAMIANO												
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO												
D'AIMMO FLORINDO	C	F	F	C	A		F	F	F	C	P	F
D'ALEMA MASSIMO												
D'ALIA SALVATORE												
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
DALLARA GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
DANIELI FRANCO												
DE ANGELIS GIACOMO												
DE BENETTI LINO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
DE JULIO SERGIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
DEL GAUDIO MICHELE	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	
DELLA VALLE RAFFAELE												
DELL'UTRI SALVATORE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
DEL NOCE FABRIZIO	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
DEL PRETE ANTONIO												
DEL TURCO OTTAVIANO												
DE MURTAS GIOVANNI			C	A		F	F	F	C	P	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

• Nominativi •	• ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80 •											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
LENTI MARIA	C	F		C	A	F	F	F	F	C	P	F
LEONARDELLI LUCIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
LEONI GIUSEPPE	C	F	F						F			F
LEONI ORSENIGO LUCA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C		F
LIA ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F		F			F
LI CALZI MARIANNA												
LIOTTA SILVIO												F
LIUZZI FRANCESCO PAOLO												
LODOLO D'ORIA VITTORIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	F
LO JUCCO DOMENICO												
LOMBARDO GIUSEPPE	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA											P	F
LO PORTO GUIDO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
LORENZETTI MARIA RITA		F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
LOVISONI RAULLE												
LUCA' DOMENICO									F	F	P	
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
LUMIA GIUSEPPE												
MAFAI MIRIAM												
MAGNABOSCO ANTONIO	C	F	F	C								F
MAGRI ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C		F
MAGRONE NICOLA												
MAIOLO TIZIANA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
MALAN LUCIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	P	F
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO			F	C	F	F					P	F
MALVEZZI VALERIO	F	F	F		F	F	F	F	F	C	P	F
MAMMOLA PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	F
MANCA ANGELO RAFFAELE	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
MANGANELLI FRANCESCO	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	P	F
MANZINI PAOLA			F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
MANZONI VALENTINO												F
MARANO ANTONIO			F		F						P	F
MARENCO FRANCESCO				F								
MARENCO LUCIO												
MARIANI PAOLA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
MARIANO ACHILLE ENOC	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
MARIN MARILENA												
MARINI FRANCO	C	F	F	C	F	F	F		F			F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80 ■											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
PETRELLI GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PETRINI PIERLUIGI												
PEZZELLA ANTONIO												
PEZZOLI MARIO												
PEZZONI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
PIACENTINO CESARE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PILO GIOVANNI												
PINTO MARIA GABRIELLA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PINZA ROBERTO												
PISANU BEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PISTONE GABRIELLA											F	
PITZALIS MARIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PIVA ANTONIO												
PIZZICARA ROBERTA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
PODESTA' STEFANO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
POLENTA PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
POLI BORTONE ADRIANA												
POLLI MAURO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C		
PORCARI LUIGI												
PORCU CARMELO	C	F	F	F	F	F	F	F				
PORTA MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	
POZZA TASCA ELISA											F	
PRESTIGIACOMO STEFANIA											F	
PROCACCI ANNAMARIA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
PROVERA FIORELLO				C	F	F	F	F	F	C	P	
PULCINI SERAFINO				A	F	F	F	F		F		
RAFFAELLI PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
RALLO MICHELE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
RANIERI UMBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	P	F		
RASTRELLI ANTONIO												
RASTRELLI GIANFRANCO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
RAVETTA ENZO	F	F	F								F	
REALE ITALO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
REBECCHI ALDO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
RICCIO EUGENIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RINALDI ALFONSINA		F	F		F	F	F	F	C	P	F	
RIVELLI NICOLA												
RIVERA GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80 ▪											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
RIZZA ANTONIETTA			F	C	A	F	F	F	F	P	F	
RIZZO ANTONIO										P	F	
RIZZO MARCO												
ROCCHETTA FRANCO												
RODEGHIERO FLAVIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
ROMANELLO MARCO												
ROMANI PAOLO	C	F	F	F				F	F	F	F	
RONCHI ROBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	P	F	
ROSCIA DANIELE		F	C							C	P	F
ROSITANI GUGLIELMO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ROSSETTO GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	P	
ROSSI LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
ROSSI ORESTE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	
ROSSO ROBERTO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ROTONDI GIANFRANCO												
ROTUNDO ANTONIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
RUBINO ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
RUFFINO ELVIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	
SACERDOTI FABRIZIO												
SAIA ANTONIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
SALES ISAIA	C	F	F	C	A	F	F	F	F	P	F	
SALINO PIER CORRADO	A	A	F	F		F	F	F	C			
SALVO TOMASA			F	F	F	F	F	F	F			
SANDRONE RICCARDO												
SANZA ANGELO MARIA												
SAONARA GIOVANNI	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
SARACENI LUIGI	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
SARTORI MARCO FABIO										P	F	
SAVARESE ENZO			F	F	F	F	F	F	F			
SBARBATI LUCIANA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
SCALIA MASSIMO	C	F	F	C	A	F	F		F	C	P	F
SCALISI GIUSEPPE	C	F	F	F	F	A	F	F	F			
SCANÙ GIAN PIERO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO												
SCERMINO FELICE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	P	F	
SCHETTINO FERDINANDO				C	A	F	F	F	F	C	P	F
SCIACCA ROBERTO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
SCOCA MARETTA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	P		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

• Nominativi •	• ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80 •											
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
TARADASH MARCO			F	C	F	F	F	F	F	F	P	
TARDITI VITTORIO	C	F		F	F	F	F	F	F	P	F	
TASCONE TEODORO STEFANO												
TATARELLA GIUSEPPE												
TATTARINI FLAVIO	C	F	F							P	F	
TAURINO GIUSEPPE	C	F	F									
TESO ADRIANO												
TOFANI ORESTE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TONIZZO VANNI	C	F	F			F	F	F	C	P	F	
TORRE VINCENZO	F	F	F							P		
TORTOLI ROBERTO	C	F	F	F		F	F	F	F	F		
TRANTINO VINCENZO												
TRAPANI NICOLA											F	
TREMAGLIA MIRKO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
TREMONTI GIULIO												
TREVISANATO SANDRO				F	F	F	F	F	F	F		
TRINCA FLAVIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	P		
TRINGALI PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
TRIONE ALDO											F	
TURCI LANFRANCO										P	F	
TURCO LIVIA				C	A	F	F	F	F	C	P	
TURRONI SAURO	C	F	F							C	P	F
UCCHIELLI PALMIRO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F
UGOLINI DENIS	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F
URBANI GIULIANO												
URSO ADOLFO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
USIGLIO CARLO	C		F	F	F	F	F	F	F	F		
VALDUCCI MARIO	C	F		F	F	F	F			F		
VALENSISE RAFFAELE	C	F	F		F	F	F	F	F	P	P	F
VALENTI FRANCA	C	F		F	F	F	F				P	
VALIANTE ANTONIO	C	F	F	C		F	F	F	F	C	P	F
VALPIANA TIZIANA												
VANNONI MAURO	C	F		C	A	F	F	F	F	C	P	F
VASCON MARUCCI												
VELTRONI VALTER												
VENDOLA NICHI	C	F	F								P	F
VENEZIA MARIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VIALE SONIA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	P	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 3 DI 3 - VOTAZIONI DAL N. 69 AL N. 80 ▪													
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
VIDO GIORGIO	F	F	F			F	F	F	F	C	P	F		
VIETTI MICHELE												F		
VIGEVANO PAOLO	C	F		C	F	F				A				
VIGNALI ADRIANO											P	F		
VIGNERI ADRIANA												F		
VIGNI FABRIZIO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F		
VIOLANTE LUCIANO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
VISCO VINCENZO												F		
VITO ELIO														
VIVIANI VINCENZO	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	P	F		
VOCCOLI FRANCESCO		F	F	C								F		
VOZZA SALVATORE				C	A	F	F	F	F	C	P	F		
WIDMANN JOHANN GEORG	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	A		
ZACCHEO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
ZACCHERA MARCO			F		F	F	F							
ZAGATTI ALFREDO				C	A	F	F	F	F	C	P	F		
ZANI MAURO												F		
ZELLER KARL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P			
ZEN GIOVANNI	C	F	F	C		F	F		F	C	P	F		
ZENONI EMILIO MARIA	C	F	F		F	F		F	F	C	P			
ZOCCHI LUIGI														
